GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1885 — ROMA — VENERDÌ 14 AGOSTO — NUM. 193

ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA		Trim.	Sem.	Anno	GAZZ. e RENDICONTI Anno
In Roma, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32	36
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36	44
All'estero, Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80	125
Turchia, Egitto, Romania e Stati Uniti	»	[illegible]	61	120	165
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175	215

Un numero separato, dal giorno in cui si pubblica la Gazzetta	in Roma	Cent. 10
	pel Regno	» 15
Un numero separato, ma arretrato	in Roma	» 20
	pel Regno	» 30
	per l'estero	» 35

Per gli *Annunzi giudiziari* L. 0 25; per altri avvisi L. 0 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le Associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* ed *inserzioni* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro dell'Interno:

Con decreti delli 12 marzo 1885:

A grand'uffiziale:

Morana comm. Gio. Battista, deputato al Parlamento, segretario generale del Ministero dell'Interno.

A commendatore:

Intrigila cav. avv. Gio. Antonio, consigliere delegato di Prefettura, collocato a riposo con R. decreto 1° marzo 1885 con grado e titolo onorifico di prefetto.

Ad uffiziale:

Simeoni cav. Achille, sindaco di Civitavecchia.

A cavaliere:

Amey Alessandro, deputato provinciale di Porto Maurizio.
Vignuzzi ing. Ugo, assessore municipale di Ravenna.
Camporesi cav. avv. Giacomo, deputato provinciale di Ravenna.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **3271** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 3 del regolamento per l'esecuzione del Codice per la Marina mercantile, approvato con R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166 (Serie 2ª) e l'annessavi tabella n. 1;

Considerando essere stata accertata la convenienza di elevare ad ufficio locale di porto la Delegazione di porto di Gioja Tauro in provincia di Calabria Ulteriore 1ª, compartimento marittimo di Pizzo;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È soppressa la Delegazione di porto di Gioja Tauro in provincia di Calabria Ulteriore 1ª, compartimento marittimo di Pizzo, ed è contemporaneamente istituito in detta località un ufficio locale di porto.

Art. 2. È conseguentemente modificata la tabella n. 1 sopracitata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 24 luglio 1885.

UMBERTO.

B. Brin.

Visto, *Il Guardasigilli:* Tajani.

Regolamento *per l'esecuzione della legge (testo unico) 22 febbraio 1885, numero 2922 (Serie 3ª) sul Credito fondiario.* (Annesso al R. decreto n. 3278, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 corrente.)

TITOLO I.

Autorizzazione all'esercizio del Credito fondiario.

Art. 1. Le Società e gli Istituti, per essere autorizzati all'esercizio del Credito fondiario, devono presentare regolare domanda al Ministero d'Agricoltura Industria e Commercio.

Alla domanda devono essere allegati:

1° Trattandosi di Società commerciali ordinarie esistenti, una copia del verbale dell'assemblea dei soci, nella quale lo statuto fu modificato, e una copia dello statuto sociale modificato, depositato, affisso e pubblicato secondo le prescrizioni del codice di commercio;

2° Trattandosi di Istituti aventi carattere di corpi morali, una copia delle deliberazioni prese dalle rappresentanze legali dei medesimi ed approvate dall'autorità competente;

3° Trattandosi di Società ed Istituti di credito retti da leggi speciali, una copia dei verbali dell'assemblea o consiglio, che ha la suprema vigilanza sull'andamento della Società od Istituto, ed una copia dello statuto modificato colle norme stabilite da dette leggi speciali, o, in difetto, colle norme stabilite dal codice di commercio;

Trattandosi di Società nuove, la prova dell'adempimento delle disposizioni delle vigenti leggi.

Il Ministero ha facoltà di domandare tutti i documenti necessari a chiarire pienamente la condizione giuridica dell'Istituto o della Società.

Art. 2. Il decreto Reale d'autorizzazione viene promosso dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, dopo accertato l'adempimento delle prescrizioni della legge (testo unico) e del presente regolamento, e sentito il parere del Consiglio di Stato.

Le facoltà di emettere cartelle fondiarie viene data con altro decreto Reale, quando gli Istituti e le Società abbiano dimostrato di possedere crediti ipotecari per un ammontare uguale alla metà del capitale versato.

Art. 3. Alla domanda di autorizzazione ad emettere cartelle, le Società e gli Istituti devono allegare un elenco dei crediti sopra ipoteca, di cui sono possessori, indicando per ciascun credito:

a) il nome ed il domicilio del debitore;

b) la somma del credito;

c) la qualità, l'estensione, il valore degli immobili ipotecati, il luogo dove essi sono situtati e l'ufficio ipotecario, nel quale l'ipoteca fu inscritta;

d) la data e la natura dell'atto ed il nome del pubblico ufficiale che lo ha ricevuto ed autenticato.

Art. 4. Il Ministero ha diritto di farsi esibire i contratti relativi ai crediti denunciati, se detti contratti si trovano presso gli Istituti o le Società. Se sono depositati presso un pubblico ufficiale, ne prenderà cognizione, facendosi anticipare o rimborsare le spese dagli Istituti o dalle Società interessati.

Il Ministero può farsi confermare dai conservatori delle ipoteche l'esistenza delle iscrizioni ipotecarie denunciate. Le spese sono a carico degli Istituti o delle Società interessati.

Art. 5. I prestiti sopra ipoteca fino alla metà del capitale, da farsi in danaro contante, possono essere rimborsabili con ammortizzazione od anche in una sola volta.

Il loro ammontare non deve essere maggiore della metà o dei tre quinti del valore degli immobili, sui quali sono garantiti, conformemente all'articolo 4 della legge (testo unico).

Se i mutui sono rimborsabili con ammortizzazione, le parti possono profittare delle disposizioni dell'articolo 7 della legge (testo unico) relative all'abbonamento delle tasse ipotecarie, di registro, di bollo, ecc.

In tutto il resto sono regolati dalla legge generale.

TITOLO II.

Operazioni.

a) *Operazioni sugli immobili.*

Art. 6. Gli Istituti e le Società di credito fondiario non possono prestare che sopra immobili, i quali diano un reddito riconosciuto, dall'Istituto o Società mutuante, certo e durevole per tutto il tempo del mutuo.

Gli immobili soggetti a patto di riscatto convenzionale, a termine degli articoli 1515 e 1520 del Codice civile, non possono formar oggetto di operazioni di credito fondiario, a meno che nel contratto di mutuo non intervenga anche il venditore con patto di riscatto, dichiarando di voler assumere, ov'egli del diritto di riscatto faccia uso, tutti gli obblighi derivanti dalla iscrizione ipotecaria.

Gli immobili, destinati al servizio di un'industria, vengono accettati a garanzia di un credito, per il valore ch'essi hanno, indipendentemente dall'uso speciale a cui sono destinati.

Art. 7. I fabbricati, da ipotecarsi a garanzia di prestiti sopra ipoteca, devono essere assicurati contro l'incendio a spese del mutuatario.

L'atto del prestito conterrà la cessione, a favore dell'Istituto o Società di credito fondiario, del diritto a percepire direttamente l'indennità derivante dall'assicurazione. Tale cessione deve notificarsi all'assicuratore.

Gli Istituti e le Società di credito fondiario possono domandare che l'assicurazione sia fatta al loro nome e che il pagamento del premio annuale di assicurazione sia fatto per loro mezzo. In questo caso il prezzo di assicurazione è aggiunto all'ammontare dell'annualità e versato colla medesima.

Le somme dovute dagli assicuratori per indennità di perdita o deterioramento, come pure quelle dovute per causa di espropriazione forzata per pubblica utilità o di servitù imposta dalla legge, saranno versate nella cassa degli Istituti creditori o delle Società creditrici, ed imputate a totale o parziale estinzione del debito, siccome pagamento anticipato.

Le indennità pagate dagli assicuratori possono, col consenso dell'Istituto creditore o delle Società creditrici, e colle cautele che si crederà opportuno di adottare, essere restituite ai debitori, allo scopo di riparare la perdita o il deterioramento.

Le medesime disposizioni si estendono a ogni altro ramo di assicurazione relativa agli immobili.

Art. 8. Qualsiasi mutamento che porti seco una diminuzione di valore del fondo, così pure qualsiasi atto per parte dei terzi che ne perturbi il possesso o ne contenda il diritto di proprietà, deve essere denunciato dal debitore all'Istituto o alla Società di credito fondiario entro un mese dall'avvenuto mutamento, turbamento di possesso o dall'avvenuta contestazione del diritto di proprietà.

In questi casi l'Istituto o la Società possono, secondo la gravità dei casi, far procedere a spese del mutuatario ad una nuova stima degli immobili ipotecati e chiedere un supplemento d'ipoteca o il pagamento del credito, conformemente all'articolo 1980 del Codice civile, e potranno pure esercitare i diritti e le azioni del debitore, secondo l'articolo 1234 del Codice civile.

b) *Conti correnti su ipoteca.*

Art. 9. Le anticipazioni procedenti dall'apertura di credito in conto corrente garantito da ipoteca sono regolate, sia colle disposizioni della legge (testo unico) art. 4, lettera *d)*, sia colle norme stabilite nel titolo XI del libro primo del Codice di commercio. Ove si faccia uso di assegni bancari (*checks*), trovano applicazione anche le disposizioni contenute nel capo II del titolo X del libro primo del Codice di commercio.

c) *Operazioni vietate.*

Art. 10. Gli Istituti e le Società di credito fondiario, autorizzati in seguito alla legge (testo unico) 22 febbraio 1885, devono stabilire nei loro statuti la proibizione di acquistare immobili, tranne quelli che sono necessari per la collocazione dei loro uffici e quelli che sarà nel loro interesse di acquistare per assicurare un credito preesistente.

Qualora gli Istituti e le Società, per tutela di un credito o per assicurarne l'esigibilità, divenissero cessionari o aggiudicatari di un immobile, devono venderlo nel termine di cinque anni.

TITOLO III.

Emissione delle cartelle.

Art. 11. I mutui si fanno in cartelle. Gli Istituti e le Società di credito fondiario non possono emettere cartelle, se non per un valore

nominale equivalente a quello dei mutui, di cui all'articolo 4, lettere *a)* e *b)* della legge (testo unico).

Gli Istituti e le Società possono incaricarsi della vendita delle cartelle per conto dei mutuatari, con o senza provvigione.

Art. 12. Le cartelle fondiarie possono essere emesse con l'interesse del 5 %, del 4 ½ % e del 4 %.

È lasciata facoltà all'Istituto o Società di emettere cartelle dell'uno o dell'altro saggio d'interesse, ed anche cartelle dei tre diversi saggi contemporaneamente.

Le cartelle d'un determinato saggio d'interesse formano una serie distinta.

Art. 13. Ove sia stabilita l'emissione contemporanea di due o tre serie di cartelle fondiarie, i mutuatari hanno diritto di scelta tra l'una e l'altra serie.

L'interesse da pagarsi dai mutuatari è uguale a quello delle cartelle emesse.

I debitori possono domandare un nuovo mutuo in cartelle fondiarie a saggio di interesse ridotto, allo scopo di estinguere col prezzo delle medesime il mutuo antico. Gli Istituti e le Società stabiliranno le cautele che, nel loro interesse, devono essere osservate per effettuare tali conversioni.

Art. 14. L'interesse dovuto per ritardato pagamento a termini dell'articolo 8, capoverso primo, della legge (testo unico) non può essere maggiore dell'interesse legale, di cui all'articolo 1831 del Codice civile.

Art. 15. Le cartelle fondiarie sono staccate da registri a matrice, e portano un numero progressivo continuo. La numerazione si fa distintamente per ciascuna serie.

Sulla matrice delle cartelle si deve indicare il rogito, in ordine al quale le cartelle vengono emesse: sulla cartella basta indicare la data di emissione.

Le cartelle fondiarie, per ciò che riguarda la forma, le dimensioni, i fregi, ecc., devono essere uguali al modello da approvarsi per ciascun Istituto o Società dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 16. Le cartelle devono essere firmate a mano dal direttore o per esso da un amministratore, dal cassiere e da un impiegato incaricato del riscontro, e segnate con bollo a secco dell'Istituto o Società che le emette.

Le matrici, da cui le cartelle vengono staccate, devono portare le stesse firme delle cartelle.

Art. 17. Il valore nominale di ogni cartella deve essere di lire 500. Contro il deposito di una cartella fondiaria, ogni Istituto o Società ha facoltà di emettere cinque spezzati, o frazioni, di lire 100 ciascuno. Tali spezzati devono portare, col loro numero d'ordine, il numero e la serie della cartella principale depositata, ed essere rimborsati quando la cartella stessa viene estratta.

Sono ammessi, colle cautele fissate dai singoli Istituti e Società, certificati personali di deposito di cartelle a titolo di custodia.

Art. 18. Le cartelle fondiarie possono essere al portatore e nominative, e queste anche con cedole al portatore. Le cedole devono portare il numero e la serie della cartella cui sono annesse.

Quando le cedole di una cartella siano esaurite, gli Istituti e le Società possono, invece di rinnovare il titolo, aggiungere al medesimo un nuovo foglio di cedole.

Art. 19. Le cartelle fondiarie nominative si possono trasferire sotto altri nomi, e tanto le nominative quanto quelle al portatore si possono tramutare, colle norme fissate dai seguenti articoli.

Art 20. Il trasferimento delle cartelle fondiarie nominative può effettuarsi:

a) mediante convenzione notarile o giudiziaria;

b) mediante dichiarazione, fatta presso l'Istituto o Società di credito fondiario che ha emesso la cartella, dal titolare o da un suo speciale procuratore. La firma del dichiarante deve essere autenticata da un notaio;

c) mediante esibizione della cartella portante dichiarazione di cessione con la firma del titolare autenticata da un notaio.

Anche nel primo e nel secondo caso si deve fare la consegna della cartella.

Art. 21. Il trasferimento delle cartelle fondiarie nominative si eseguisce per decisione del giudice, passata in giudicato, che espressamente la ordini e che sia essa pure accompagnata dalle cartelle fondiarie.

Art. 22. Il trasferimento agli eredi, legatari ed altri aventi diritto nei casi di successione, ha luogo previo deposito in originale, od in copia autentica, dei titoli legali a possedere e dell'atto di morte del titolare. Nel caso di contestazione sul diritto a succedere, il trasferimento non può aver luogo, se non viene prodotta anche la decisione giudiziale, passata in giudicato.

Nei casi di cessione di beni o di fallimento si applicano le leggi in vigore sulla materia, ed i trasferimenti hanno luogo in conformità alle sentenze dei giudici competenti.

Anche nei casi di morte, di cessione di beni o fallimenti, la domanda di trasferimento deve essere accompagnata dalle cartelle di credito fondiario, salvo che il giudice abbia espressamente ordinato che il trasferimento abbia luogo senza il detto deposito. In quest'ultimo caso per altro il trasferimento non potrà eseguirsi, se non dopo l'adempimento delle formalità prescritte all'articolo 27, e dopo spirato il termine ivi stabilito.

Art. 23. Pel tramutamento di cartelle fondiarie al portatore in nominative con cedole nominative o con cedole al portatore, basta presentare domanda all'Istituto o alla Società emittente, consegnando contemporaneamente le cartelle da tramutarsi.

Art. 24. Pel tramutamento di cartelle fondiarie nominative, anche con cedole al portatore, in cartelle fondiarie al portatore, e pel tramutamento di cartelle nominative con cedole nominative in cartelle nominative con cedole al portatore, la firma del titolare o del suo speciale procuratore deve essere autenticata da un notaio.

Alla domanda devono essere allegati i titoli da tramutarsi.

I tramutamenti, di cui nel presente articolo, possono aver luogo solo quando le cartelle non siano soggette a vincoli.

Art. 25. Ciascun Istituto e Società deve tenere un registro per i trasferimenti e i tramutamenti delle cartelle fondiarie.

Art. 26. Le dichiarazioni di perdita, furto o distruzione di una o più cartelle fondiarie nominative con cedole nominative devono farsi all'Istituto o Società emittente, nonchè all'ufficio presso cui sono da farsi i pagamenti delle cedole, dall'intestato o dal suo legittimo rappresentante, chiedendo la sospensione del pagamento degli interessi e la surrogazione di altra equivalente cartella a quella smarrita, rubata o distrutta.

L'Istituto o Società deve fare la relativa annotazione di *fermo*.

Art. 27. A cura dell'Istituto o Società, ma a spese del richiedente, si deve pubblicare per 3 volte in distinte settimane nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, in uno dei giornali della provincia, dove l'Istituto o Società ha la sua sede, e in uno dei giornali della provincia dove l'intestato ha il suo domicilio o dove asserisce o presume che abbia smarrita o sia stata rubata o distrutta la cartella, l'avviso dell'asserita perdita, furto o distruzione di questa, con dichiarazione che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione, senza che siano avvenute o presentate opposizioni alla sede centrale dell'Istituto o Società, si emetterà una nuova cartella in surrogazione.

Art. 28. Trascorsi sei mesi a tenore del precedente articolo, se non fu presentata opposizione, l'Istituto o Società emette una nuova cartella di surrogazione, sulla cui matrice, oltre al numero di essa, si deve annotare l'annullamento della precedente cartella, che fu così surrogata. L'Istituto o Società provvede al pagamento delle cedole semestrali arretrate.

Art. 29. Allorchè nel periodo di sei mesi si presentano opposizioni alla consegna di una nuova cartella di surrogazione per parte del possessore o detentore della cartella dichiarata smarrita, rubata o distrutta, l'Istituto o Società deve sospendere ogni deliberazione, e non emettere nessuna cartella di surrogazione, se non in virtù di una decisione del giudice competente, passata in giudicato; salvo che il titolare e il

possessore delle cartelle si mettano d'accordo per far cessare la procedura e far cancellare l'annotazione di *fermo*.

Art. 30. Nel caso di perdita, furto o distruzione di una cartella fondiaria nominativa con cedole al portatore si procede come è disposto nei precedenti articoli, ma in nessun caso può essere sospeso il pagamento delle cedole che si trovano già emesse.

La nuova cartella, da emettersi in surrogazione della cartella smarrita, rubata o distrutta, deve essere priva delle cedole pel pagamento degli interessi sino al tempo cui giungevano le cedole della cartella smarrita, rubata o distrutta.

Art. 31. Nella dichiarazione di perdita, furto o distruzione d'una cartella, il richiedente deve eleggere domicilio nel luogo dove è la sede dell'Istituto o Società.

Tutte le spese degli atti e della procedura, di cui negli articoli 26 e seguenti, sono a carico del richiedente.

Art. 32 Operato il rilascio della nuova cartella di surrogazione e rimasta annullata la precedente, non sono più ammesse opposizioni, e gli atti o le sentenze che potessero intervenire o siano intervenute in proposito, non hanno più alcun effetto in riguardo all'Istituto o Società.

Art. 33. L'Istituto o Società, presso il quale fu presentata dichiarazione di perdita, furto o distruzione d'una cartella fondiaria nominativa, ne deve dare avviso, affinchè la sospensione degli interessi abbia effetto, a tutti quegli Istituti o Società, che si sono assunti, o in base a convenzioni future si assumeranno di pagare le cedole o di effettuare il rimborso delle cartelle estratte, verso reciprocità di trattamento.

Art. 34. Di ogni procedura in corso per perdita, furto o distruzione di cartelle nominative, si deve tenere un elenco esposto in una sala aperta al pubblico della sede centrale e delle altre sedi o agenzie dell'Istituto o Società, con indicazione sommaria delle cartelle denunziate come smarrite, rubate o distrutte.

Art. 35. Nel caso di perdita, distruzione o furto di cartelle al portatore si applicano gli articoli 56 57 del odice di commercio.

TITOLO IV.

Rimborso delle cartelle.

Art. 36. Al principio di ciascun sem tre si devono rimbarsare alla pari tante cartelle fondiarie quante corr. ondono all'ammontare delle quote d'ammortamento dovute (anche quando non sieno state realmente pagate) dai debitori nel semestre antecedente, aggiunti: 1° l'importo di quant'altro risulta versato in numerario nel semestre medesimo per restituzione anticipata di capitale, considerando come restituzioni anticipate le somme ricuperate a conto capitale dagli Istituti e dalle Società nei procedimenti di espropriazione, anche nel caso in cui gli Istituti e le Società diventino, in seguito ad aggiudicazione definitiva, proprietari degli immobili espropriati; 2° l'importo delle perdite sofferte.

Art. 37. A quest'effetto gli Istituti e le Società debbono compilare, dentro otto giorni dalla chiusura del bilancio semestrale, un quadro secondo il modello *A*, colle seguenti indicazioni individualmente per ciascun mutuo sopra ipoteca:

1. Il suo ammontare originario;
2. L'anno della stipulazione;
3. L'anno dell'ammortizzazione;
4. L'ammontare d'una quota semestrale di ammortamento;
5. L'ammontare delle restituzioni anticipate in cartelle, se ce ne furono;
6. L'ammontare delle restituzioni anticipate in danaro, se ce ne furono;
7. Le perdite liquidate nel semestre, se ce ne furono.

Quegli Istituti e quelle Società che emettono cartelle fondiarie di due o tre saggi d'interesse, debbono compilare un quadro speciale per ciascuna serie di cartelle, rispettivamente per ciascuna serie dei mutui corrispondenti.

Una copia di detti quadri, firmata dal direttore, o per esso da un amministratore, e dal cassiere, dev'essere comunicata al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio; però i singoli mutui, nella copia, debbono essere indicati col numero del ruolo o della partita e non col nome del debitore.

Art. 38. Il Ministero ha facoltà di verificare l'esattezza delle cifre contenute nei quadri indicati all'articolo che precede.

Art. 39. La somma (modello *A*, col. 9ª) delle quote semestrali di ammortamento dovute dai debitori (colonna 5ª), delle restituzioni anticipate in danaro (colonna 7ª) e delle perdite liquidate nel semestre (colonna 8ª) indica la somma delle cartelle da rimborsarsi nel totale e per ciascuna serie.

Se le somme non sono divisibili per lire 500, i residui inferiori a 500 lire sono tenuti in disparte per essere aggiunti alle corrispondenti somme da rimborsarsi alla fine del semestre successivo.

Art. 40. Le cartelle da rimborsarsi sono estratte a sorte. Per ogni serie di cartelle si fa un'estrazione speciale. L'estrazione deve essere fatta ogni anno, pubblicamente al 1° febbraio ed al 1° agosto, purchè non festivi, nel qual caso si rinvia al giorno feriale più prossimo, e coll'intervento di un delegato governativo, il quale deve assistere anche all'imborsazione dei numeri.

Tutte le cartelle emesse, e non ancora sorteggiate, devono essere rappresentate singolarmente nell'urna dai loro numeri di matrice.

Quando gli Istituti e le Società conservino in un'urna, sigillata alla presenza di un delegato governativo, i numeri delle cartelle emesse e non estratte nei semestri anteriori, si aggiungono nell'urna i numeri delle cartelle emesse nel semestre immediatamente precedente al giorno, in cui ha luogo l'operazione.

Il delegato governativo deve in tal caso assistere anche: 1° alla rottura dei sigilli ed apertura dell'urna; 2° alla imborsazione dei numeri che si aggiungono; 3° alla apposizione di nuovi sigilli di chiusura.

Il Ministero può prescrivere al delegato governativo di procedere alla verificazione di tutti i numeri contenuti nell'urna.

Non più tardi di quindici giorni dalla eseguita estrazione, i numeri estratti vengono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*. La pubblicazione in altri periodici è facoltativa.

Art. 41. Le cartelle estratte vengono pagate in numerario alla pari a partire dal 1° dei successivi mesi di aprile e di ottobre e non producono ulteriore interesse dopo quello del semestre in corso al tempo dell'estrazione.

Art. 42. Le cartelle fondiarie rimborsabili debbono conservare attaccate le cedole successive. L'ammontare delle cedole mancanti viene detratto dalla somma, che deve essere rimborsata, fermo nell'Istituto o Società l'obbligo di pagare le cedole stesse, man mano che esse vengono presentate all'esazione.

Art. 43. Le cartelle fondiarie al portatore, rimborsate in seguito all'estrazione a sorte, sono immediatamente segnate con bollo d'annullamento.

Esse sono distrutte in presenza del delegato governativo, redigendosi processo verbale di questa operazione, che deve aver luogo in occasione del sorteggio semestrale.

Il termine, che deve decorrere tra il rimborso e la distruzione, viene fissato dai singoli Istituti o Società coll'approvazione del Governo.

Art. 44. Le cartelle fondiarie nominative, rimborsate in seguito all'estrazione a sorte, e le cedole ad esse annesse, vengono immediatamente annullate, ma si conservano ad ogni effetto di diritto per tutto il termine della prescrizione.

Art. 45. Le cartelle restituite in natura per pagamenti anticipati di mutui e quelle, che per qualunque titolo debbono cessare di aver valore, vengono annullate, e, quando sia il caso, anche distrutte, colle norme stabilite nei precedenti articoli.

Art. 46 Le cedole delle cartelle sono semestrali, colle scadenze al 1° aprile e al 1° ottobre di ciascun anno: è però in facoltà degli Istituti e delle Società di emettere cartelle con cedole trimestrali, colle scadenze al 1° gennaio, al 1° aprile, al 1° luglio ed al 1° ottobre di ciascun anno.

Pel pagamento degli interessi occorre la presentazione della cartella

soltanto quando essa sia nominativa e con cedole nominative. In questo caso il presentatore deve firmare a tergo la cedola da staccarsi.

Art. 47. Le cedole all'atto del pagamento vengono segnate con bollo di annullamento.

Art. 48. Trattandosi di Istituti o Società di credito fondiario che abbiano fatti mutui in numerario, a termini del 2° capoverso dell'articolo 1 della legge (testo unico), si applicano le seguenti disposizioni.

Nel calcolare la somma delle cartelle da estrarsi a sorte, di cui all'articolo 39 del regolamento, non si tiene conto dei mutui fatti senza corrispondente emissione di cartelle.

Questi mutui sono tenuti distinti, nella forma stabilita dal modello *B* allegato al presente regolamento, dalla massa generale dei crediti, sotto il titolo di *Mutui in numerario*; e quanto viene versato dai debitori in pagamento dei medesimi sotto forma di quote di ammortamento, se i mutui sono ammortizzabili (col. 5), e di restituzioni in denaro (col. 6), più quanto corrisponde a perdite liquidate (col. 7), deve essere nuovamente impiegato in mutui della stessa specie o nell'acquisto di cartelle fondiarie, da dichiararsi fuori di circolazione (col. 8).

Le cartelle da acquistarsi in conformità delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 1 della legge (testo unico), sono dichiarate fuori di circolazione, apponendosi traversalmente la scritta: « *Cartelle fondiarie vincolate, legge (testo unico) 22 febbraio 1885, articolo 1,* » da sottoscriversi dal direttore e dal cassiere della Società o dell'Istituto.

Le cartelle vincolate sono escluse dal rimborso, di cui all'art. 41: ed ove, per effetto dell'articolo 40, vengano estratti i numeri, che le contrassegnano, l'estrazione dei medesimi si considera come non avvenuta, e si prosegue l'operazione fino a raggiungere la quantità di cartelle rimborsabili determinata dall'articolo 36.

Al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno l'ammontare dei *mutui in numerario* o delle *cartelle vincolate*, o la somma di entrambi deve essere non inferiore alla metà del capitale versato.

Una copia di detto modello debitamente riempiuto, firmata colle norme stabilite dall'ultimo capoverso dell'art. 37, deve essere mandata al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

TITOLO V.

Fondo di riserva.

Art. 49. La quarta parte degli utili netti annuali, destinata alla formazione di un fondo di riserva, viene prelevata, per gli Istituti o Società con limitata emissione di cartelle, fin quando il fondo di riserva abbia raggiunto il quinto almeno del capitale versato. Per gli altri Istituti la prelevazione ha luogo fino a che il fondo di riserva unitamente al fondo di garanzia non abbia raggiunto il decimo dell'ammontare delle cartelle in circolazione. Le successive prelevazioni sono fatte nella misura sufficiente a mantenere il detto rapporto.

Il fondo di riserva deve essere impiegato in titoli emessi o garantiti dallo Stato, e in cartelle fondiarie non emesse dallo stesso Istituto o Società.

TITOLO VI.

Vigilanza governativa.

Art. 50. Gli Istituti e le Società, che esercitano il credito fondiario, sono per questa parte sottoposti alla vigilanza del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, il quale l'esercita per mezzo di delegati.

Art. 51. I delegati hanno facoltà di prendere visione di tutti i libri e documenti relativi all'azienda del credito fondiario.

Art. 52. Gl'Istituti e le Società di credito fondiario hanno l'obbligo di comunicare al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio le deliberazioni dei Consigli d'amministrazione nel termine di 8 giorni dalla data della seduta.

Il Ministero può con decreto motivato dichiarare, nel termine dei 10 giorni successivi a quelli dell'invio, la nullità delle deliberazioni contrarie alla legge od ai regolamenti, dandone tosto notizia all'ente interessato.

Art. 53. Il servizio di vigilanza sul credito fondiario ha per scopo di sorvegliare a che gl'Istituti e le Società di credito fondiario non facciano altre operazioni oltre quelle che loro sono consentite dalle leggi. I delegati che lo esercitano hanno in modo speciale per incarico:

a) Di verificare l'esistenza di altrettanti crediti per mutui ipotecari fatti in numerario, quanti rappresentano la metà del capitale versato a termini dell'art. 1 della legge (testo unico) e delle disposizioni di questo regolamento;

b) di vigilare a che le cartelle si emettano soltanto allo scopo di effettuare mutui ipotecari e in corrispondenza dei medesimi;

c) di verificare l'esattezza delle indicazioni contenute nei quadri di cui agli articoli 37 e 48 di questo Regolamento, e quindi l'ammontare delle cartelle da estrarsi a sorte;

d) di assistere all'imborsazione ed all'estrazione a sorte dei numeri delle cartelle, ai termini dell'articolo 40 di questo Regolamento;

e) di accertare l'annullamento, sia di quelle estratte a sorte, sia di quelle che furono consegnate per restituzione anticipata di mutui, sia di quelle dichiarate prive di valore per qualsiasi altro titolo;

f) di assistere, a termini dell'articolo 43 di questo Regolamento, alla distruzione delle cartelle annullate;

g) di accertarsi alla fine di ciascun semestre dell'ammontare dei mutui in numerario e delle cartelle vincolate a termini dell'articolo 1 della legge e dell'articolo 48 del presente Regolamento.

Per assistere alle operazioni, di cui alle lettere *d*) e *f*), il Ministero può anche delegare un pubblico ufficiale, scelto, su invito del Ministero, dal prefetto della provincia.

Art. 54. Gli Istituti e le Società di credito fondiario devono inviare al Ministero di agricoltura, industria e commercio:

1° La loro situazione alla fine di ogni bimestre;

2° Il bilancio annuale alla chiusura dell'esercizio;

3° La dimostrazione speciale dei mutui in mora e contenziosi alla chiusura dell'esercizio annuale.

I dati, di cui ai numeri 1 e 3, devono inserirsi sui modelli *C*, *D* ed *E* allegati a questo Regolamento.

TITOLO VII.

Disposizioni varie e disposizioni transitorie.

Art. 55. Nel caso di acquisto d'ipoteca per via di cessione e surrogazione, se l'ipoteca di un altro creditore è d'impedimento all'assicurazione ipotecaria dei diritti di commissione ed erariali, il mutuatario ha facoltà di pagare anticipatamente, salvo sconto degli interessi, i diritti di commissione ed erariali.

Art. 56. Con decreto Reale viene determinato il contributo annuo di ciascun Istituto e Società per le spese di sorveglianza.

Art. 57. Con speciale regolamento da approvarsi con decreto Reale si provvederà all'esecuzione dell'articolo 3 della legge (testo unico).

Art. 58. Sono abrogati il precedente Regolamento approvato con Reale decreto 25 agosto 1866, n. 3177, e tutti i decreti che si riferiscono al medesimo.

(Seguono i Modelli *A*, *B*, *C*, *D*, *E*.)

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
B. GRIMALDI.

Il Ministro delle Finanze ed interim *del Tesoro*
A. MAGLIANI.

MODELLO **A.**

(Nome dell'Istituto o Società) CREDITO FONDIARIO . . . .

Quote d'ammortamento dovute (riscosse o da riscuotersi) dai mutuatari nel semestre dal 1° . . . . . al 188
Pagamenti in anticipazioni, e perdite liquidate nello stesso periodo di tempo.

(In esecuzione degli articoli 12, 37 e 39 del Regolamento. . . . .).

Cartelle interesse. . . . .

Numero del ruolo o della partita 1	Ammontare originario del mutuo 2	Anno della stipulazione 3	Durata della ammortizzazione 4	Ammontare di una quota semetrale d'ammortamento 5	Restituzioni anticipate in cartelle 6	Restituzioni anticipate in danaro a sensi dell'art. 36 7	Perdite liquidate 8	Ammontare delle cartelle da estrarsi (Col.5 + 7 + 8) 9
Somma . . .								

(*Data*) IL PRESIDENTE O DIRETTORE IL CASSIERE

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
B. GRIMALDI.

Il Ministro delle Finanze interim *del Tesoro*
A. MAGLIANI.

MODELLO **B.**

(Nome dell'Istituto o Società) CREDITO FONDIARIO . . . .

Quote d'ammortamento dovute (riscosse o da riscuotersi) dai mutuatari nel semestre dal . . . . . . al 188
Restituzione e perdite liquidate nello stesso periodo di tempo.

(In esecuzione dell'articolo 48 del Regolamento. . . . .).

Mutui in numerario — *Art. 1° della legge (testo unico).*

Numero di ruolo o di partita 1	Ammontare originario del mutuo 2	Anno della stipulazione 3	Durata della ammortizzazione 4	Ammontare di una quota semestrale di ammortamento 5	Restituzioni in denaro 6	Perdite liquidate 7	Somme da reimpiegarsi in mutui, in numerario o in cartelle da vincolarsi in deposito (Col. 5 + 6 + 7) 8
Somma							

(*Data*) IL PRESIDENTE O DIRETTORE IL CASSIERE

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
B. GRIMALDI.

Il Ministro delle Finanze interim *del Tesoro*
A. MAGLIANI.

MODELLO C. (Art. 54 del Regolamento).

(Nome dell'Istituto o Società) CREDITO FONDIARIO . . . .

Situazione al . . . . del . . . .

	ATTIVO.				PASSIVO.		
1	Fondo di garanzia (1) . . . . L.			1	Fondo di garanzia (1) . . . . L.		
2	Numerario in Cassa . . . . »			1	Capitale sociale nominale . . . . »		
3	Mutui in numerario . . . . »			1	Fondo assegnato (3) . . . . »		
4	Cartelle fondiarie vincolate in deposito (art. 1 della legge, testo unico, 22 febbraio 1885). »			2	Fondo di riserva . . . . »		
5	Mutui con ammortamento a conto capitale (2). Mutui al 5 % L. / Id. al 4 ½ % » / Id. al 4 % »			3	Cartelle fondiarie emesse (4), di cui: nominative L. al portatore » — Serie 5 % . » / Id. 4 ½ % » / Id. 4 % . »		
6	Semestralità arretrate . . . , ... L.			4	Cartelle fondiarie estratte e non ancora rimborsate . . . . »		
7	Conti correnti ipotecari . . . . »			5	Cedole arretrate. . . . . »		
8	Anticipazioni sopra pegno di cartelle fondiarie »			6	Cedole di cartelle rimborsate, detratte dal valor nominale delle medesime e da pagarsi alla presentazione . . . . »		
9	Buoni del Tesoro . . . . »			7	Creditori in conto corrente. . . . . . . »		
10	Altri titoli di debito dello Stato o garantiti dallo Stato . . . . »			8	Depositi di cartelle fondiarie a titolo di custodia o per garanzia di prestiti ipotecari. »		
11	Titoli delle provincie e dei comuni. . . . »			9	Depositi di valori diversi . . . . »		
12	Cartelle fondiarie di proprietà. . . . . . »			10	Depositi per perizie . . . . »		
13	Altri titoli. . . . . »			11	Creditori diversi . . . . »		
14	Debitori in conto corrente . . . . »				(5) . . . . »		
15	Cartelle fondiarie in deposito . . . . . . »						
16	Altri valori in deposito . . . . »						
17	Mobili e spese d'impianto . . . . »						
18	Immobili per la collocazione degli uffici . . »						
19	Altri immobili . . . . »						
20	Azionisti a saldo azioni . . . . »						
21	Debitori diversi. . . . . »						
	(5) . . . »						
	L.				L.		

	SPESE.				RENDITE.		
1	Interessi passivi, compresi quelli delle cartelle in circolazione. L.			1	Interessi attivi, compresi quelli dei mutui . . . . L.		
2	Spese generali di amministrazione »			2	Diritti di commissione. . . . »		
3	Imposte e tasse . . . . . . »			3	Proventi diversi. . . . . . »		
4	Sorveglianza governativa . . . »			4	Utili . . . . »		
5	Perdite . . . . »						
	TOTALE . . . L.				TOTALE . . . L.		

(1) Devono indicarlo gli Istituti costituiti anteriormente alla legge (testo unico) 22 febbraio 1885, n. 2922 (Serie 3ª).
(2) Nelle situazioni di giugno e dicembre dovranno essere detratte le quote d'ammortamento maturatesi ne'semestri decorsi. Dette quote verranno inscritte sotto il titolo « *Semestralità arretrate* ». Nelle situazioni degli altri mesi non si terrà conto degli ammortamenti.
(3) Per quegli Istituti o Società che assegnano una parte del loro capitale, del loro patrimonio o della loro massa di rispetto alle operazioni di credito fondiario.
(4) Comprende anche le cartelle vincolate in deposito (art. 1 della legge), ma non comprende le cartelle estratte quantunque non siano ancora state rimborsate.
(5) Qualora alcune partite dell'attivo e del passivo non possano andar comprese sotto i titoli indicati nel presente modello, l'Istituto o la Società sono pregati di riportarle nel modello stesso, sia all'attivo che al passivo, in continuazione alle altre, specificandone più che sia possibile la natura Ove lo spazio risultasse insufficiente, si supplirà con un'appendice da allegarsi, coi debiti richiami, in foglio separato.

Segue Modello C.

Movimento bimestrale delle operazioni.

Prestiti sopra ipoteca.

Mutui ipotecari al 1° gennaio 188 . . . . N. L.
Mutui fatti dal 1° gennaio a tutto (1) . . . . N. L.
Id. nel bimestre . . . . » »

Mutui fatti a tutto (2) . . . . N. L.

	Dal 1° genn. (1)	Nel bimestre
Restituzioni anticipate in cartelle		
Id. in contanti		
Ammortizzazione — Scadenza 30 giugno (o 1° luglio) . .		
Ammortizzazione — Id. 31 dicembre (o 1° gennaio)		
Somme rimborsate al (2)		

Aumento o diminuzione dei mutui ipotecari . . . . N. (3) L. N. L.

Crediti sopra ipoteca (Conto capitale) al (2) . . . .

Guarentigia ipotecaria . . . . L.

Cartelle fondiarie (Circolazione legale).

Cartelle fondiarie in circolazione (non comprese le estratte ancora da pagarsi) al 1° gennaio 188 . . . . L.
Cartelle emesse dal 1° gennaio al (1) . . . . L. »
Id. nel bimestre . . . . » »

Cartelle emesse al (2) . . . . L. »
Cartelle ricevute per restituzione anticipata di mutui { dal 1° gennaio al (1) . . . . L. » »
{ nel bimestre . . . . » » »
Sorteggio . . . . { del 1° febbraio . . . . » » »
{ del 1° agosto . . . . » » »

Totale . . . . L. L. »

Aumento + o diminuzione — delle cartelle . . . . L. L.

Cartelle in circolazione (non comprese le estratte ancora da pagarsi) al (2) . . . . L.

Cartelle fondiarie estratte da pagarsi.

Cartelle estratte ancora da pagarsi al 1° gennaio 188 . . . . L.
Id. al 1° febbraio . . . . »
Id. al 1° agosto . . . . »

Totale . . . . L.

Cartelle rimborsate alla pari al (1) . . . . L. »
Id. id. nel bimestre . . . . » »

Totale . . . . L. L.

Cartelle estratte ancora da pagarsi al (2) . . . . L.

		Cartelle 5 %	Cartelle 4 ½ %	Cartelle 4 %
Corso delle cartelle nel bimestre	massimo . .			
	minimo . . .			

Il Presidente o Direttore — (Data) — Il Cassiere

(1) Alla data della precedente situazione. (2) Alla data di questa situazione. (3) Da inscriversi il numero dei mutui, di cui è avvenuta l'estinzione totale.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
B. Grimaldi.

Il Ministro delle Finanze interim *del Tesoro*
A. Magliani.

Modello **D.** (Art. 54 del Regolamento).

(Nome dell'Istituto o Società) CREDITO FONDIARIO . . . .

Prospetto dei procedimenti definiti nell'anno e in corso al 31 dicembre 18 . . .

Ruolo o partita	Data del mutuo definitivo	Capitale mutuato	Durata del mutuo — Anni	Stabili dati in garanzia — Ubicazione in provincia	Valore accertato — Rustici	Urbani	Data del precetto immobiliare	Credito dell'Istituto alla data del precetto	Semestralità arretrate alla data del precetto	Data della delibera definitiva	Prezzo di delibera	Credito complessivo all'atto dell'aggiudicazione definitiva	Deliberatari (se Istituto o privato)	Perdita eventuale	Osservazioni (1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

(Data)

Il Presidente o Direttore

Il Capo della contabilità

(1) Indicare in questa colonna quando eventualmente venisse sospeso il pagamento.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
B. Grimaldi.

Il Ministro delle Finanze interim *del Tesoro*
A. Magliani.

Modello **E.** (Art. 54 del Regolamento).

(Nome dell'Istituto o Società) CREDITO FONDIARIO . . . .

Prospetto dei mutui in mora al 31 dicembre 188 . . .

Ruolo o partita	Data del mutuo definitivo	Capitale mutuato	Durata del mutuo — Anni	Semestralità arretrate — N.	Ammontare	Osservazioni
1	2	3	4	5	6	7

(Data)

Il Presidente o Direttore

Il Capo della contabilità

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
B. Grimaldi.

Il Ministro delle Finanze interim *del Tesoro*
A. Magliani.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Guerra:*

Con R. decreto 25 luglio 1885:

I seguenti ufficiali, già al servizio dei Governi nazionali, dal 1848 al 1849, furono reintegrati nel grado onorario militare a ciascuno rispettivamente indicato, in applicazione delle leggi 4 dicembre 1879, numero 5168 (serie 2a), e 2 marzo 1881, numero 1958 (serie 3a).

Alborghetti Federico, capitano.
Menotti Angelo, capitano.
Losco Vincenzo, tenente.
Marchi Ladislao, tenente.
Perri Leopoldo, tenente.
Vassalli Luigi, tenente.
Fasulo Giuseppe, sottotenente.
Padella Gio. Battista, sottotenente.
Tagliavacca Francesco, sottotenente.

MINISTERO di Agricoltura, Industria e Commercio

DIREZIONE INDUSTRIE E COMMERCI (Sez. 3a).

Atto di trasferimento di privativa industriale.

In forza di istrumento 3 luglio 1885, n. 4175, a rogito Dr Vincenzo Strambio, notaio residente in Milano, ivi registrato il giorno 6 successivo, vol. 181, fogl. 50, n. 137, atti pubblici, i sigg. Di-Planta Rodolfo e Richard Augusto, ambedue di Milano, hanno ceduto e trasferito alla Società in accomandita semplice E. Richard e C., con sede pure in Milano, rappresentata dal socio gerente Richard Dr Emilio, tutti i diritti che loro competono sull'attestato di privativa industriale 3 agosto 1881, vol. XXVI, n. 269, della durata di anni tre a decorrere dal 30 successivo settembre, per un trovato designato col titolo: *Fabbricazione industriale del bianco fisso, o solfato di bario per precipitazione;* quale attestato originariamente rilasciato all'ingegnere Francesco Molinari e da lui trasferito ai detti sigg. Di Planta Rodolfo e Richard Augusto venne poi prolungato rispetto alla sua durata per altri anni tre con attestato 26 maggio 1884, vol. XXXIII, n. 300.

Il detto atto di trasferimento è stato presentato alla Prefettura di Milano il 25 luglio 1885, e successivamente registrato presso la Direzione Industrie e Commerci (Ufficio speciale della proprietà industriale) di questo Ministero, per gli effetti di cui agli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731.

Roma, addì 12 agosto 1885.

Per il Direttore: E. Bollati.

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE

Modificazioni nell'itinerario
dei piroscafi postali francesi e olandesi
per effetto delle misure quarantenarie.

In conseguenza delle misure quarantenarie imposte in Italia alle provenienze marittime della Francia, l'itinerario dei piroscafi postali francesi delle linee sottoindicate venne provvisoriamente modificato come segue;

a) I viaggi dei piroscafi da Nizza e da Marsiglia a Livorno vennero limitati alla Corsica, tanto in andata quanto in ritorno.

b) Il servizio da Marsiglia a Malta per la costa d'Italia venne ridotto da settimanale a quindicinale, a cominciare dalla partenza da Marsiglia dell'11 corrente agosto.

c) Il piroscafo quindicinale da Marsiglia a Costantinopoli per Napoli ed il Pireo ha cessato dal far scalo a Napoli nel viaggio di andata.

d) Venne sospeso l'approdo del sabato a Napoli del piroscafo settimanale della linea da Marsiglia ad Alessandria.

e) Venne parimenti sospeso l'approdo a Palermo ed a Messina del piroscafo quindicinale della linea circolare *A* dell'Egitto e della Siria.

f) Infine il piroscafo quindicinale della linea dell'Indo-Cina cesserà pure di far scalo a Napoli ogni due martedì, a cominciare dal 18 corrente agosto.

I piroscafi olandesi poi della linea da Amsterdam a Batavia cesseranno provvisoriamente dal far scalo a Marsiglia e approderanno a Genova tanto nel viaggio di andata che in quello di ritorno.

Le partenze da Genova dei piroscafi diretti a Batavia avranno luogo alternativamente ogni tre venerdì dal 21 agosto e ogni tre martedì dal 1° settembre prossimo; e gli approdi dei piroscafi nel viaggio di ritorno si verificheranno a periodi alternati di 10 o 11 giorni, a cominciare probabilmente dal 30 agosto.

Conseguentemente, le corrispondenze per la Corsica saranno d'ora innanzi spedite esclusivamente per la via di Nizza o di Marsiglia, e quelle che prima avevano corso da Napoli o dalla Sicilia a mezzo dei piroscafi francesi delle linee sopra citate saranno spedite cogli altri mezzi utili.

Nello scopo poi di profittare dei piroscafi olandesi in partenza da Genova vennero attivati dispacci diretti dall'Italia per le Indie neerlandesi. Con tali piroscafi sarà dato corso alle sole corrispondenze provvedute sull'indirizzo di una indicazione che dimostri nel mittente il desiderio di servirsi dei piroscafi stessi.

Roma, 13 agosto 1885.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Si notifica che nel giorno di sabato 29 del corrente mese, alle ore 9 antimeridiane, si procederà in una sala di questa Direzione Generale, nel palazzo del Ministero delle Finanze, via Goito, con accesso al pubblico, alla *ventesimaottava* estrazione a sorte delle obbligazioni dell'antica Società della Ferrovia di Novara, di lire 320 nominali al 5 per cento, il cui servizio venne assunto dal Tesoro dello Stato in forza dell'articolo 12 della Convenzione 20 giugno 1868, approvata colla legge 31 agosto stesso anno, n. 4587.

Le obbligazioni da estrarsi sono in numero di 169, sul totale delle 13526 ancora vigenti, per la complessiva rendita di lire 2704, corrispondente al capitale nominale di lire 54,080.

Con successiva notificazione si pubblicheranno i numeri delle obbligazioni estratte, nonchè quelli delle obbligazioni comprese in precedenti estrazioni e non ancora presentate al rimborso.

Roma, 11 agosto 1885.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Il Capo della 3a Divisione
G. Redaelli.

Si notifica che nel giorno di lunedì 31 del corrente mese, alle ore 9 antimeridiane, si procederà in una delle sale di questa Direzione Generale, nel palazzo del Ministero delle Finanze, via Goito, con accesso al pubblico, alla *decimaottava* estrazione a sorte delle obbligazioni della Società Vittorio Emanuele, già concessionaria delle strade ferrate Calabro-Sicule, di lire 500 nominali al 3 per cento, il cui servizio venne assunto dal Governo in forza dell'art. 7 della Convenzione 20 giugno 1868 annessa alla legge 31 agosto stesso anno, numero 4587.

Le obbligazioni da estrarsi, giusta la tabella d'ammortizzazione annessa al R decreto 27 ottobre 1868, n. 4658, sono in numero di 1590, sul totale delle 463116 ancora vigenti, per la complessiva rendita di lire 23,850, corrispondente al capitale nominale di lire 795,000.

Con successiva notificazione si pubblicheranno i numeri delle ob-

bligazioni estratte, non che quelli delle obbligazioni comprese in precedenti estrazioni e non ancora presentate al rimborso.

Roma, 16 agosto 1885.

Il Direttore Generale
OVELLI.

Il Capo della 3ª Divisione
G. REDAELLI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifica d'intestazione (*2ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per 0|0, cioè: N. 801466 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 35, al nome di *Benoglio* Maria fu Antonio, minore, sotto la patria potestà della madre Lupo Antonia, vedova di Antonio Benoglio, domiciliata in Palestro (Pavia), è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico mentrechè doveva invece intestarsi a *Renoglio* Maria fu Antonio, minore, sotto la patria potestà della madre Lupo Antonia, vedova di Renoglio Antonio, domiciliata in Palestro (Pavia), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 30 luglio 1885.

Per il Direttore Generale: Pagnolo.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

I fogli francesi recano il testo del discorso pronunziato dal signor Giulio Ferry al banchetto statogli offerto dalla democrazia radicale del Rodano.

È un discorso la cui analisi occupa non meno di una intera pagina dei grandi fogli parigini e che deve riassumersi un po' più diffusamente che non abbia fatto il telegrafo.

Il signor Ferry dunque, rispondendo al signor Millaud, presidente del banchetto, cominciò dal confessare che egli non appartiene alla democrazia radicale, per quanto abbia anche egli la pretesa e la soddisfazione di avere contribuito ad opere che possono meritare il titolo di radicali poichè toccano fino alla radice il fondo delle cose.

Poi disse di avere accettato l'invito d'intervenire al banchetto, non già per assumere un nuovo carattere politico, nè per inaugurare una politica diversa da quella professata nei due anni che tenne il potere.

Dichiarò competere giustamente alla democrazia lionese il titolo di democrazia di avanguardia per i grandi sforzi da essa fatti e per i grandi servizi da essa resi.

Quanto all'uomo di governo, esso non può fare della politica di avanguardia. Il dover suo, la sua missione è di ricercare la media dell'opinione pubblica e di preoccuparsi sopratutto di quel mezzo sociale che egli, l'uomo di governo, è meglio di tutt'altri in grado di conoscere, e nel quale devono essere applicate le riforme che si domandano.

Entrando a discorrere delle presenti condizioni della lotta politica in Francia, l'autore dimostrò come sia errato e dannoso il voler fare una distinzione assoluta e due cose assolutamente incompatibili della democrazia radicale e del partito che, per ironia, viene chiamato dei saggi, degli importanti, dei governativi.

Dimostrò quindi come anche la democrazia radicale si distingua in due gradazioni. Di quelli che non vogliono a nessun patto accordi, nè intelligenze, nè cooperazioni col grande partito liberale, che forma la massa della nazione e che è quello da cui alla fin fine è uscita ogni miglior cosa da un decennio in qua. E di quegli altri i quali, pure appartenendo e volendo appartenere all'avanguardia, non reputano per ciò di dovere spianare l'arme e fare fuoco contro il corpo dell'esercito, ma influire sopra di esso per farlo marciare più sollecitamente sulla miglior via. Alla quale seconda specie di avanguardia il signor Ferry disse appartenere i suoi commensali.

Rilevata la necessità che le riforme, onde essere feconde, sieno precedute da un adeguato periodo di preparazione e di propaganda, il signor Ferry dichiarò che non gli fanno paura alcuna nè i programmi ardenti, nè le idee avanzate; ma avere egli però paura degli spiriti agitati e turbolenti e degli imbroglioni.

Rettificando talune interpretazioni artifiziose del discorso da lui pronunziato all'Havre, l'oratore negò di avere mai voluto fare delle variazioni sul tema del « pericolo sociale » ed asserì anzi di non crederci, per il motivo che i « pericoli sociali » sogliono conseguire ai periodi di oppressioni e di compressioni, mentre che in Francia ora non vi ha nulla che possa paragonarsi a cosa simile. Sostenne anche che ai tempi nostri « pericoli sociali » non possano più esservi — perchè il popolo non crede più alla efficacia delle violenze onde risolvere le difficoltà industriali. « Pericolo sociale non vi è più. Però vi è un pericolo politico, la cui causa è in noi medesimi ».

« Qual'è il pericolo dell'ora presente? Eccolo: che dalle elezioni che si stanno preparando non sorta una maggioranza compatta, risoluta, omogenea, capace di dare al paese il gran bene della stabilità del governo. Ecco il pericolo; l'unico pericolo, contro cui devono armarsi quanti amano il pubblico bene; che dalle elezioni non sorta che una maggioranza esile, precaria, male assortita, troppo ristretta insomma per sostenere un governo. »

A questo punto il signor Ferry fece l'ipotesi che nelle prossime elezioni la destra guadagni dei seggi e la estrema sinistra si rinforzi. In tal caso potrebbe avvenire che non fossero più possibili che delle maggioranze di coalizione, e quindi una politica negativa, impotente, e che esporrebbe la repubblica ad ogni rischio. Una maggioranza di coalizione è la maggioranza più disadatta alle vere e proficue riforme. Maggioranza di coalizione vuol dire instabilità ministeriale, vuol dire crisi ricorrenti, e non vi è nulla che il popolo francese sopporti meno bene delle continue crisi ministeriali.

Il paese vuole la stabilità; la richiedono gl'interessi, i veri e permanenti interessi delle sue classi lavoratrici. E se, dopo le prove del 16 maggio, il paese ci venne tutto incontro coll'abbandono che sapete, ciò fu perchè gli si fece comprendere che la repubblica era il solo governo capace di assicurargli la stabilità.

Dimostrato che la stabilità delle amministrazioni all'interno è anche la condizione essenziale di ogni buona politica esterna, il signor Ferry conchiuse la prima parte del suo discorso scongiurando gli elettori a mandare bensì, se loro piace, al Parlamento, dei radicali, ma a non mandarvi degli intransigenti; in altri termini, a mandarvi degli uomini i quali sentano l'obbligo di aiutare e non di combattere la formazione di una maggioranza di governo.

L'oratore entrò poi nell'esame dei programmi e nella ricerca di come si giustifichi la violenta opposizione dell'estrema sinistra, la quale pretende che « nessun accordo è possibile fra gli impazienti ed i saggi, fra gli uomini di progresso e gli uomini di governo, dimenticando così che, dal punto di vista della geografia elettorale della Francia, vi sono sessanta dipartimenti nei quali, a fronte di avversari monarchici, non sono possibili altri candidati se non se appartenenti a questa detestata e scomunicata maggioranza ».

Quindi il signor Ferry entrò nell'esame parziale dei sei principali punti del programma minimum dell'estrema sinistra, relativi: alla politica coloniale, alle avventure lontane, alla revisione della Costituzione, alla soppressione del Senato, alla separazione della Chiesa dallo Stato ed alla questione sociale, per dimostrare che in essi non vi è nulla che possa far condannare la maggioranza alle gemonie e che debba

indurre a combattere e a respingere tutti gli uomini che ne fanno parte per ricorrere unicamente ed esclusivamente ad uomini nuovi.

Disse del gran dispetto che si suscita in lui al vedere come ognora si perverta e si sovverta il significato delle sue parole; negò di essere partigiano della guerra; negò che vi sia un partito repubblicano della guerra.

Sostenne le spedizioni coloniali della Tunisia, del Tonkino, del Madagascar essere state necessarie ed essere finite. La prossima legislatura avrà da organizzare, da assimilare, da digerire le colonie già stabilite e da trarne i possibili vantaggi.

Qualificò di semplice ritornello quello di coloro che incessantemente, perpetuamente bandiscono la revisione della Costituzione; si espresse contro la soppressione del Senato e della presidenza della Repubblica.

Riguardo alla separazione dello Stato dalla Chiesa, osservò come la questione si venga mano mano sciogliendo da per sè stessa.

Ne fu sciolta una parte il giorno in cui alla Chiesa furono tolti i registri dello stato civile; un'altra parte il giorno in cui il matrimonio divenne un contratto civile e quando una infinità di Istituti, come ospedali, Opere pie, cimiteri ecc. furono secolarizzati. E cosa dire della separazione della scuola dalla Chiesa?

Quanto al bilancio dei culti sostenne essere politicamente dannoso di sopprimerlo. Lo Stato si troverà per ciò privo di una delle sue migliori armi a fronte della Chiesa. Sostenne che il diritto di nominare i vescovi costituisce una vera forza per lo Stato francese.

Dichiarò di non poter comprendere che lo Stato si disinteressi totalmente di una così grande associazione come quella della Chiesa facendo osservare che l'eco della soppressione del bilancio dei culti si ripercuoterà fino nella più umile capanna.

Circa la questione sociale il signor Ferry disse che, dal momento che gli attuali socialisti francesi si separano dalle utopie collettiviste professate e propagate dalle sette francesi e tedesche che hanno accettato la eredità del comunismo, si rimane in un programma il quale non merita tutto il chiasso che se ne fa.

Dopo passati in rivista taluni provvedimenti legislativi di indole socialista, l'oratore conchiuse sostenendo non essere vero che la Francia sia così ansiosa di novità come si vuol pretendere e dichiarando di non desiderare in verun modo che la Repubblica finisca per andare a riposarsi nelle braccia del partito conservatore.

Il signor Ferry temerebbe troppo che essa potesse rimanervi.

Il discorso fu a parecchie riprese interrotto da applausi vivissimi.

Una gravissima perdita fecero ieri l'Italia e la scienza medica nella persona dell'illustre prof. dottor Carlo Maggiorani, senatore del Regno, morto in età di 84 anni.

Carlo Maggiorani, in cui il patriottismo eguagliava la scienza, fu un clinico eminente ed una vera illustrazione dell'Ateneo Romano; ma, siccome non faceva alcun mistero delle sue opinioni liberali e delle sue aspirazioni patriottiche, nel 1863 il governo pontificio gli tolse la cattedra e lo cacciò in bando.

L'illustre senatore Michele Amari, che allora era Ministro dell'istruzione pubblica, nominò Carlo Maggiorani professore di clinica medica nell'Università di Palermo.

Restituita Roma all'Italia nel 1870, il Maggiorani venne eletto membro della Giunta provvisoria di Governo, e fece parte della Commissione incaricata di presentare al rimpianto Re Vittorio Emanuele il resultato del plebiscito romano.

Insignito della onorificenza di grande ufficiale della Corona d'Italia, e nominato senatore del Regno con R. decreto del 15 novembre 1871, Carlo Maggiorani non rinunziò al pubblico insegnamento se non quando la sua grave età lo costrinse a farsi collocare a riposo.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

ZANZIBAR, 13. — Il comandante della squadra tedesca presentò l'11 agosto al sultano di Zanzibar i reclami preliminari della Germania e dichiarò che, in caso di rifiuto, le trattative amichevoli cesserebbero. Non avendo ricevuto alcuna risposta nelle successive 24 ore, la squadra prese posizione dinanzi al palazzo del sultano. Si crede tuttavia in un accomodamento amichevole.

AMBURGO, 13. — Secondo notizie private giunte da Zanzibar, il conflitto tra la Germania ed il sultano è appianato. Il sultano riconobbe la sovranità della Germania sui territori acquistati e promise di ritirare le sue truppe.

LONDRA, 13. — Il duca di Richmond fu nominato segretario di Stato per la Scozia, con seggio nel gabinetto.

LONDRA, 13. — *Camera dei comuni.* — Hiks-Beach, cancelliere dello Scacchiere, dichiara che vi ha speranza di soccorrere la guarnigione di Kassala.

BERLINO, 13. — La Conferenza internazionale telegrafica ha incominciato la discussione generale sulla questione delle tariffe, e specialmente sulle proposte della Germania e dell'Austria-Ungheria. Dopo una viva discussione, durata circa sei ore, le proposte furono rinviate alla Commissione delle tariffe.

MILANO, 12. — Prima di partire per Valsavaranche, S. M. il Re ha ricevuto a Monza la lettera con cui il re dei Belgi notifica di aver assunto il titolo di *Sovrano dello Stato indipendente del Congo.*

MILANO, 13. — Stasera, alle ore 6, S. M. la Regina parte da Monza per Ivrea.

SPEZIA, 13. — È giunta l'Ambasciata marocchina e discese all'albergo della *Croce di Malta.*

MADRID, 13. — Il signor Mendez de Vigo, ministro di Spagna presso S. M. il Re d'Italia, è stato trasferito a Lisbona.

Il primo segretario, signor Dell'Arco, continuerà a rappresentare la Spagna in Italia come incaricato d'affari.

SUEZ, 13. — « Giunto; tutti bene. Convalescenti di passaggio: ufficiali di marina, 5; dell'esercito, 3; marinai, 30; soldati, 48; borghesi, 4.

« Il Comandante del R. trasporto *Volta.* »

BERLINO, 12. — Ebbe luogo stasera l'annunziato pranzo, dato in onore dei delegati alla Conferenza telegrafica.

Stephan, ministro delle poste in Germania e presidente della Conferenza, diede il benvenuto ai delegati e brindò ai Sovrani e capi degli Stati rappresentati.

Il delegato dell'Austria-Ungheria, Brunner, fece un brindisi all'imperatore di Germania.

La sala era decorata con bandiere di tutti gli Stati rappresentati alla Conferenza.

MARSIGLIA, 12. — Oggi vi furono 12 decessi di cholera.

BRUXELLES, 12. — La Camera dei rappresentanti adottò con 73 voti contro 41 l'insieme della legge elettorale.

SMIRNE, 13. — Le navi-scuola *Vittorio Emanuele* e *Vettor Pisani* partirono stamane per Porto Vathi (isola di Samo).

LONDRA, 13. — Il Parlamento si prorogherà domani.

Il *Daily News* ha dal Cairo:

« Il colonnello Chermside si recherà a Massaua per concertarsi con Ras Alula intorno ai mezzi di sbloccare subito Kassala. »

VIENNA, 13. — Il *Fremdenblatt* dice che l'assenza da Vienna dell'ambasciatore d'Inghilterra è una prova convincente che Drummond-Wolff non ha alcuna missione politica presso il governo austro-ungarico.

BRUXELLES, 13. — L'esploratore Buonfanti e Casman, capo della stazione dell'Equatore, sono morti nell'Alto Congo.

GRAN-VARADINO, 13 — È morto stamane mons. Lipovniczky, vescovo di questa diocesi.

PALLANZA, 13. — Provenienti da Andermatt sono giunte a Baveno con battello speciale le LL. AA. la principessa imperiale di Germania e le sue figlie.

SUAKIM, 13. — È arrivata la Regia cannoniera *Carriddi*. A bordo tutti bene. Domani prosegue per Massaua.

POTSDAM, 13. — L'imperatore Guglielmo è arrivato in buona salute.

MADRID, 13. — Ieri vi furono qui 54 casi e 25 decessi di cholera, e nelle provincie 4362 casi e 1644 decessi.

LONDRA, 13. — I giornali della sera pubblicano un dispaccio da Madrid, il quale afferma che, secondo notizie giunte in quella capitale, la Germania ha occupato le isole Caroline nel Mar Pacifico.

NOTIZIE VARIE

S. M. il Re e gli operai di Venezia. — Annunziammo già come S. M. il Re avesse gradito l'indirizzo presentatogli dagli arsenalotti, ed oggi pubblichiamo la lettera che S. E. il ministro della Real Casa inviò al comandante del III dipartimento marittimo:

« I sentimenti espressi dagli operai dell'arsenale di Venezia nella pergamena offerta al Re in occasione del varo della *Morosini* tornavano tanto più graditi a Sua Maestà in quanto che ispirati dall'amore di patria, dalla devozione alla dinastia e dalla religione del dovere.

« Tale omaggio, il quale ricorda un avvenimento solenne per la marina italiana, sarà conservato con affetto da S. M. il Re, cui stanno altamente a cuore le sorti dell'arsenale, antica gloria di Venezia, ed oggi presidio della patria italiana.

« L'augusto sovrano fu quindi lieto di vedere coronate di successo le cure del suo governo onde dare incremento ad una istituzione, la quale, coll'opera felicemente compiuta, ha fatto un nuovo passo sulla via che le è segnata dai novelli destini della nazione.

« Desiderando quindi il Re di attestare questi suoi sentimenti agli operai, che col loro assiduo ed intelligente lavoro assicurarono la riescita della nave che porta un nome così glorioso, ha pensato di destinare ai medesimi un suo busto in marmo, onde la sua effigie ricordi loro che il cuore del Re li accompagna nelle loro fatiche e fa voti per la loro prosperità.

« Nel pregare la S. V. Ill.ma di rendersi interprete dei pensieri di Sua Maestà verso gli operai dell'arsenale di Venezia, mi giovo dell'occasione per professarle, signor viceammiraglio, la mia più distinta osservanza.

« *Il Ministro:* VISONE ».

CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI DI ROMA

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 12 agosto 1885:

Consolidato 5 0/0 lire 94 977.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 92 807.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 62 250.
Consolidato 3 0/0 id. senza cedola lire 60 950.

V. TROCCHI, *Presidente*.

Per mancanza di numero legale nel Sindacato degli agenti di cambio della Borsa di Roma, non ha avuto luogo ieri la compilazione del Listino Ufficiale di Borsa.

Il Vicepresidente: B. TANLONGO.

TELEGRAMMA METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 13 agosto 1885.

In Europa la depressione di ieri spostatasi all'est aveva il centro (747) stamani al sud della Norvegia. Pressione aumentata all'occidente Mosca 764.

In Italia, nelle 24 ore, barometro quasi stazionario, temporali con pioggierelle al nord; temperatura notabilmente elevata; venti deboli variabili.

Stamani, cielo nuvoloso al nord, sereno o poco coperto altrove, venti meridionali deboli sull'Italia inferiore, varii altrove.

Barometro livellato a 761 millimetri sul continente, a 762 mm. sulla Sicilia.

Mare calmo.

Probabilità: venti sensibili meridionali al sud, settentrionali al nord, temporali specialmente al centro.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 13 agosto.

STAZIONI	Stato del cielo 7 ant.	Stato del mare 7 ant.	TEMPERATURA	
			Massima	Minima
Belluno	sereno	—	28,2	17,4
Domodossola	coperto	—	29,3	16,6
Milano	3/4 coperto	—	31,8	22,4
Verona	coperto	—	37,4?	23,1
Venezia	coperto	calmo	31,2	21,3
Torino	1/2 coperto	—	28,5	21,1
Alessandria	1/4 coperto	—	31,6	22,0
Parma	1/4 coperto	—	32,5	22,6
Modena	nebbioso	—	23,0	22,8
Genova	coperto	calmo	28,2	24,0
Forlì	1/4 coperto	—	30,6	20,6
Pesaro	sereno	calmo	28,2	24,0
Porto Maurizio	coperto	calmo	30,0	23,2
Firenze	sereno	—	33,2	20,5
Urbino	sereno	—	32,2	21,8
Ancona	sereno	calmo	31,4	24,1
Livorno	1/4 coperto	calmo	—	20,5
Perugia	sereno	—	32,7	20,3
Camerino	1/2 coperto	—	30,5	21,5
Portoferraio	1/4 coperto	—	25,9	29,9
Chieti	sereno	—	26,9	21,1
Aquila	sereno	—	31,0	19,6
Roma	sereno	—	32,2	19,3
Agnone	sereno	—	30,4	19,4
Foggia	nebbioso	—	37,1	22,2
Bari	sereno	calmo	28,0	—
Napoli	sereno	—	30,6	23,1
Portotorres	sereno	calmo	—	—
Potenza	sereno	—	29,8	17,4
Lecce	sereno	—	23,0	14,0
Cosenza	sereno	—	33,7	21,8
Cagliari	1/2 coperto	calmo	34,0	24,0
Tiriolo	—	—	—	—
Reggio Calabria	sereno	agitato	29,1	23,9
Palermo	sereno	calmo	3?,5	19,7
Catania	sereno	calmo	32,2	23,8
Caltanissetta	sereno	—	32,7	19,0
Porto Empedocle	1/4 coperto	calmo	30,0	23,0
Siracusa	sereno	calmo	30,2	24,7

REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

13 AGOSTO 1885.
Altezza della stazione = m. 49,65.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	761,2	760,9	760,4	760,5
Termometro	23°,4	32,1	31.5	26,2
Umidità relativa	68	40	38	49
Umidità assoluta	14,47	14,16	13,10	12,42
Vento	calmo	SW	NSW	calmo
Velocità in Km.	0,0	3,0	12,0	1,0
Cielo	sereno vapori bassi	rari cumuli	cirro cumuli e veli	rare nubi

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. C. = 32,5 - R. = 26,00 — Min. C. = 19,3 - R. = 15,44.

MINISTERO DELL'INTERNO — DIREZIONE GENERALE DELLE CARCERI

Avviso d'Asta per l'appalto del servizio di mantenimento in Case penali.

Nel giorno di martedì 1° settembre p. v., ad un'ora pomeridiana, avranno luogo presso le Prefetture delle provincie infrascritte, gl'incanti per l'appalto in separati lotti del servizio di mantenimento nelle Case penali sottoindicate.

Gl'incanti saranno tenuti alla presenza del signor prefetto o di quell'ufficiale che da esso venisse appositamente delegato, col metodo dei partiti segreti, e il deliberamento avrà luogo alle seguenti condizioni generali, a quelle speciali riportate qui in calce ed alle altre risultanti dalla tavola inserta nel presente avviso.

Condizioni generali.

1. L'appalto sarà regolato dai capitoli d'oneri in data 15 luglio 1871, edizione 1885, limitatamente alle disposizioni segnate nella colonna 9ª della tavola sottostante. Tali capitoli sono visibili negli uffizi di Prefettura e stabilimenti penali sottoindicati.

2. L'appalto avrà principio al primo gennaio 1886 e terminerà il 31 dicembre 1890.

3. Il numero complessivo delle giornate di presenza che, durante l'appalto, dànno diritto alla percezione della diaria, ai termini dell'articolo terzo dei capitoli d'oneri, è indicato in modo meramente approssimativo nella colonna 5ª della tavola suddetta.

4. L'asta sarà aperta sul prezzo indicato nella colonna 6ª della tavola per ognuna delle giornate di presenza utili, ai termini dell'articolo terzo dei capitoli d'oneri. L'asta sarà tenuta col metodo dei partiti segreti, e verrà osservato il disposto dal titolo secondo, capo terzo, sezione 1ª, del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato in data 4 maggio 1885, n. 3074 (Serie 3ª), pei contratti a farsi con formalità d'incanto. La stipulazione, l'approvazione e la esecuzione del contratto avranno luogo nei modi prescritti dal titolo secondo, capo quarto del regolamento predetto.

5. Le offerte di ribasso dovranno farsi sul prezzo fissato nella colonna 6ª della tavola.

6. I prezzi speciali fissati a titolo di compenso per le forniture indicate nell'articolo 69 dei capitoli, non che quello di cui alla quinta delle sottoindicate condizioni speciali, non sono soggetti a ribasso.

7. Gli aspiranti all'asta dovranno presentare l'offerta di ribasso estesa sopra carta bollata debitamente sottoscritta e suggellata, ed accompagnata da certificato comprovante il fatto deposito nella rispettiva Tesoreria provinciale della somma indicata nella colonna 7ª della tavola, in contanti od in biglietti di Banca aventi corso legale. Tale deposito verrà poi restituito dopo l'incanto ai concorrenti non rimasti aggiudicatari.

8. Le donne sono escluse dall'appalto.

9. L'appalto sarà deliberato al migliore offerente, purchè il ribasso raggiunga il limite minimo fissato dal Ministero in apposita scheda suggellata: in caso di offerte pari si procederà nella medesima adunanza ad una licitazione fra i loro autori, ad estinzione di candela vergine e nei modi stabiliti dall'art. 88 del regolamento sulla Contabilità generale.

10. In caso di deliberamento il termine utile per presentare offerte di ribasso, non inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, scadrà nel giorno di mercoldì 16 settembre p. v., alle ore 12 meridiane.

11. Presentandosi offerte di ribasso, l'incanto definitivo avrà luogo ad estinzione di candela vergine.

12. Avvenendo la definitiva aggiudicazione, il deliberatario dovrà, entro 8 giorni dalla data della medesima, stipulare coll'Amministrazione regolare contratto, e vincolare a garanzia delle obbligazioni assunte verso lo Stato una rendita annua del Debito Pubblico italiano per la somma indicata nella colonna 8ª della tavola sottostante, od un capitale, in contanti o biglietti di Banca aventi corso legale, corrispondente alla rendita stessa valutata al corso di Borsa. Il deliberatario, omettendo di presentarsi nel termine preindicato alla stipulazione del contratto, perderà il deposito di cui è parola alla colonna 7ª della tavola, il quale cederà *ipso jure* a beneficio dell'Amministrazione.

13. Le spese tutte di pubblicazione, asta, contratto, copie, registro e bollo, e qualunque altra relativa all'appalto, sono a carico del deliberatario, che dovrà inoltre sottostare alle spese di stampa della quantità di esemplari dei capitoli di oneri indicata nella colonna 11ª della tavola in ragione di lire 2 e centesimi 25 per ciascuno.

TAVOLA.

N. d'ordine dei lotti	PREFETTURE alle quali dovranno presentarsi le offerte	STABILIMENTI carcerari da appaltare	Durata dello appalto	Quantità approssimativa nel corso dell'appalto delle giornate di presenza dei detenuti per le quali l'appaltatore a termini dell'art. 3 del capitolato ha diritto alla diaria	Diaria fissata per l'asta in centesimi	Importo del deposito per adire all'asta	Importo della cauzione in rendita dello Stato	Disposizioni dei capitoli d'oneri in data 15 luglio 1871, (e tavole relative) edizione 1885, che regolano l'appalto. Parte dei capitoli	Esemplari dei capitoli di oneri a carico del deliberatario: Quantità	Esemplari dei capitoli di oneri a carico del deliberatario: Importo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 e 2	Alessandria . . .	Casa penale di Alessandria	Anni 5, dal 1° gennaio 1886 al 31 dicembre 1890.	910,000	57	5000	1800	Parte 1ª, titolo 2° della parte 2ª e tavole relative, salvo le eccezoni portate dalle condizioni speciali infraindicate.	5	11 25
		Casa penale di Gavi . .		290,000	61	3000	1000		5	11 25
3	Modena	Casa penale di Saliceta San Giuliano.		470,000	55	4000	1400		5	11 25
4	Pesaro	Casa penale di Fossombrone.		430,000	53	4000	1400		5	11 25
5	Siracusa	Casa penale di Noto . .		720,000	52	1500	1500		5	11 25

Annotazioni — *N.B.* L'appaltatore della Casa penale di Noto ha l'obbligo di preparare il pane e le paste nell'officina pastai e fornai esistente nello stabilimento, non che di provvedere per conto proprio al completo servizio dell'officina medesima giusta speciale convenzione da stabilirsi fra esso e la Direzione sulla base del lavoro continuo alla med'a dei detenuti pastai o fornai occupati nell'ultimo trimestre 1884 e alle mercedi risultanti dalla tariffa di mano di opera attualmente in vigore.

Condizioni speciali.

1. Saranno a carico dell'Amministrazione e non già dell'appaltatore:

a) Le mercedi ai detenuti addetti come facchini e spazzini, lavandai, infermieri, lumai, scrivanelli presso le infermerie, purchè non siano adoperati in tutto o in parte in servizio dell'appaltatore;

b) Le spese di stampati, oggetti di cancelleria e registri ecc. di che all'articolo 117 del capitolato;

c) Gli obblighi relativi ai fabbricati ed agli infissi i quali non siano dati in consegna all'appaltatore pel disimpegno dei servizi posti a suo carico;

d) La provvista, riparazione e manutenzione dei mobili e degli oggetti di vestiario e casermaggio indicati dalle tavole *B*, *E*, *H*, *Q*, come pure i cambi e gli spurgamenti dei medesimi;

e) Le spese di cura, trattamento e assistenza dei detenuti mentecatti ricoverati in ospedali o manicomi fuori del carcere, sia avanti che durante lo appalto.

2. L'appaltatore non avrà diritto alla diaria pei detenuti mentecatti suindicati.

3. Il ricavato dalla vuotatura degli acquai, delle latrine, delle fogne, loro condotti, di che all'art. 30 del capitolato, non che delle spazzature, sarà a profitto dello Stato.

4. Si consegneranno all'appaltatore con tutte le formalità previste dal capitolato, gli oggetti mobili (esclusi quelli indicati nelle precitate tavole *B*, *E*, *H*, *Q*) e i locali e gli infissi necessari al disimpegno dei servizi che sono a di lui carico.

Riguardo a tali oggetti mobili, locali ed infissi restano invariati gli oneri previsti dal capitolato a carico dell'appaltatore.

5. L'appaltatore dovrà fornire quanto è disposto dai capitoli d'oneri, alle guardie carcerarie governative addette al prementovato stabilimento, anche se agli arresti in sala di punizione o in attesa di essere tradotte alle compa-

gnie di disciplina; e dovrà inoltre sostenere le spese di mantenimento, cura ed assistenza per quelle che ammalate vengano curate dentro lo stabilimento, ed occorrendo, in ospedale, manicomio od altro Istituto estraneó all'Amministrazione carceraria.

In compenso degli indicati obblighi l'appaltatore percepirà una lira per ogni giornata di presenza delle guardie stesse; nel computo delle quali giornate saranno escluse quelle d'ingresso.

Per le guardie ammalate che preferissero farsi curare a proprie spese fuori lo stabilimento, l'impresa non sopporterà alcuna spesa di cura e di mantenimento e non percepirà il compenso fissato di sopra per tutte le altre

6. Nel caso di sostituzione, per ordine Ministeriale, dell'illuminazione a olio o petrolio con quella del gas, le spese d'impianto saranno a carico dell'Amministrazione, e si terrà conto della differenza in più od in meno tra l'olio, il petrolio ed il gas da sostituire; lo stesso si farà in caso di adottamento di un sistema generale di caloriferi e ventilatori.

7. L'art. 7 del capitolato s'intenderà modificato come appresso:

Qualora per nuovi ordinamenti legislativi il bilancio dello Stato fosse esonerato dalla spesa di mantenimento dei detenuti di tutti gli stabilimenti carcerari o di alcune categorie di essi, l'appaltatore dovrà continuare l'adempimento degli obblighi assunti fino al termine del contratto, salvo il diritto all'Amministrazione di sciogliere il contratto anche prima della scadenza, previa disdetta di tre mesi, quale diritto s'intende esteso anche al caso di soppressione dello stabilimento. Tale anticipata cessazione non dà diritto all'appaltatore a compenso alcuno.

Roma, 9 agosto 1885

869 *Il Direttore generale:* N. VAZIO.

Collegio di Maria Addolorata di Ragusa

Avviso d'Asta di secondo incanto *per enfiteusi di terreni.*

Si fa noto che per essere andati deserti gl'incanti banditi nel giorno 8 corrente, si terranno nel dì 23 agosto 1885, alle ore 8 ant., in una sala di questo Collegio di Maria, nuovi incanti per pubblica gara ad estinzione di candela vergine per la enfiteusi perpetua delle terre Cava Giumente, site nel territorio di Comiso, di proprietà della Pia Opera Collegio di Maria Addolorata di Ragusa.

L'asta avrà luogo alla presenza del presidente della Commissione amministratrice di detto ente morale, o di chi ne farà le veci, ed il relativo contratto verrà stipulato da un notaro.

Se l'incanto non si può compiere nel giorno sopra stabilito, sarà continuato nel giorno seguente.

Numero dei lotti	DESCRIZIONE DEI LOTTI	ESTENSIONE IN MISURA								STATO DEL CANONE in base del quale sarà aperta l'asta	CAPOSOLDO	DEPOSITI per cauzione e spese degli atti d'incanto
		Decimale			Abolita di Ragusa							
		Ettare	Are	Cent.	Salme	Tum.	Mond.	Coppi	Garozz			
1	2	3			4					5	6	7
1	Il primo lotto si compone degli appezzamenti Costanza di Sopra, Costanza di Sotto con cisterna, Fallirella, Pietrajo, Fondicello, Orto, Vignalotti delle Mandre, case, atrio ed entrate in comune col 2° lotto, col quale confina da una parte, dalla trazzera pubblica per Comiso e da quella per le terre Garofalo dalle altre parti, nonchè con terre del detto signor Garofalo e Donzelli; è alberato di mandorli, carrubbi ed olivi	16	44	22	5	14	1	»	2	1050 56	2190 »	1015 »
2	Il secondo lotto si compone degli appezzamenti Chiusa dell'Aja di Sopra, Vignale dell'Aja, Cozzo, Fossitella, Vignalotti accanto l'entrata, Case con cisterna, atrio ed entrate in comune col 1° lotto, confina con lo stesso e con terre dei signori Donzelli, Garofalo, Scribano e cav. Giuseppe Nicastro; è alberato come il precedente .	14	61	30	5	3	3	»	2	868 62	1810 »	850 »
3	Il terzo lotto si compone di un distacco della Chiusa Targina, alberato di carrubbi con dritto alla cisterna ed entrata in comune, confina con via pubblica, terre dell'avv. Garofalo, Lo Monaco Emanuele e col 4° lotto	1	66	50	»	9	2	»	3	110 67	428 »	105 »
4	Il quarto lotto è formato di altro distacco come sopra, confina coi suddetti e col 3° e 5° lotto	1	63	10	»	9	1	1	3	108 41	420 »	105 »
5	Il quinto lotto è formato di altro distacco come sopra, confina col 4° e 6° lotto .	1	62	»	»	9	1	»	2	107 68	416 »	105 »
6	Il sesto lotto è formato di altro distacco come sopra, confina con via pubblica come sopra e terre del signor Donzelli, nonchè col 5° e 7° lotto	1	62	30	»	9	1	»	3	107 87	417 »	105 »
7	Il settimo lotto è formato di altro distacco come sopra, confina coi suddetti e col 6° e 8° lotto	1	60	50	»	9	»	3	1	106 69	412 »	105 »
8	L'ottavo lotto id. id. id. 7° e 9° lotto	1	55	»	»	8	3	2	1	103 03	397 »	105 »
9	Il nono lotto id. id. id. 8° e 10° lotto	1	60	80	»	9	»	3	2	106 88	413 »	105 »
10	Il decimo lotto id. id. id. 9° e 11° lotto	1	67	»	»	9	2	1	1	111 »	429 »	105 »
11	L'undecimo lotto id. id. id. 10° e 12° lotto	1	70	50	»	9	3	»	2	113 32	436 »	105 »
12	Il dodicesimo lotto id. id. id. 11° e 13° lotto	1	82	30	»	10	1	3	1	121 18	466 »	110 »
13	Il tredicesimo lotto id. id. id. 12° e 14° lotto	1	48	50	»	8	2	»	1	98 71	382 »	95 »
14	Il quattordicesimo lotto id. id. id. 13° e 15° lotto	1	46	30	»	8	1	2	1	97 25	376 »	95 »
15	Il quindicesimo lotto id. id. id. 14° e 16° lotto	1	41	25	»	8	»	1	3	93 89	372 »	95 »
16	Il sedicesimo lotto id. id. id. 15° e 17° lotto	1	45	70	»	8	1	1	3	96 85	374 »	95 »
17	Il diciassettesimo lotto id. id. id. 16° e 18° lotto	1	47	50	»	8	1	3	2	98 04	380 »	95 »
18	Il diciottesimo lotto id. id. id. 17° e 16° lotto	1	47	75	»	8	1	3	2	98 20	380 »	95 »
19	Il diciannovesimo lotto id. id. id. 18° e 19° lotto	1	46	32	»	8	1	1	1	97 25	380 »	95 »
20	Il ventesimo lotto id. id. id. 19° e 21° lotto	1	47	60	»	8	1	3	2	98 11	380 »	95 »
21	Il ventunesimo lotto è formato da altro distacco come sopra, confina con via pubblica, terre del signor Donzelli, cav. Calogero e col 20° e 22° lotto	1	48	30	»	8	2	»	»	98 57	382 »	95 »
22	Il ventiduesimo lotto è formato di altro distacco come sopra, confina col cav. Calogero e col 21° lotto	1	40	80	»	8	»	1	3	98 18	360 »	95 »
	Totale . . .	62	15	54	22	4	1	2	1	3990 96	12000 »	3900 »

Per essere ammessi all'asta gli aspiranti dovranno prima dell'apertura della medesima, depositare le somme indicate nelle colonne 6 e 7 del superiore prospetto nella cassa del tesoriere del Collegio.

Ove all'incanto non interverranno almeno due oblatori, l'asta sarà dichiarata deserta.

Ogni offerta in aumento non potrà essere minore di lira una, avvertendosi che la prima offerta per ciascun lotto non potrà presentare un aumento maggiore di lire venti.

Entro 5 giorni dalla seguita aggiudicazione (che spirano cioè pei lotti aggiudicati il 23 agosto il giorno 28 successivo, alle ore 12 meridiane, e per quelli che potransi aggiudicare nel seguente giorno il 29 detto mese, all'ora stessa) potransi presentare nella segreteria del Collegio offerte con l'aumento non inferiore al ventesimo del canone risultante dalla subasta. Presentatasi una tale offerta entro detto termine saranno nuovamente banditi gli avvisi per farsi luogo all'aggiudicazione definitiva.

Le spese di perizia e quotizzazione dei fondi e quelle per gli atti d'incanto sono a carico dell'enfiteuta.

I termini per la pubblicazione del presente avviso e quelli per presentare offerte di ventesimo sono stati con deliberato della Commissione amministratrice in data di ieri ridotti a giorni 5 per l'urgenza.

Il quaderno di oneri che dovrà regolare la enfiteusi trovasi ostensibile a chiunque nella segreteria del Collegio, sita via Collegio, n. .... assieme alla perizia descrittiva dei lotti e alla relativa pianta geometrica redatta dal perito geometra signor Giuseppe Canni.

Ragusa, 9 agosto 1885.

893 *Il Presidente:* GIOVANNI dott. SBEZZI.

(1ª *pubblicazione*)
Bando.

Il cancelliere del R. Tribunale civile e correzionale di Frosinone rende noto che all'udienza che terrà lo stesso Tribunale il giorno 25 settembre 1885, avrà luogo la vendita dei fondi in appresso descritti, esecutati ad istanza del Demanio dello Stato, rappresentato dal procuratore erariale delegato, signor avv. cav. Giuseppe Galloni, a danno di Mariani Tommaso fu Giuseppe, di Ripi, debitore, e dei seguenti terzi possessori:

Crecco Pietro fu Francesco,
Crecco Benedetto fu Francesco,
Gesuale Giuseppe di Giovanni,
Gesuale Antonio fu Francesco,
Recine Domenico fu Salvatore,
Recine Pasquale fu Benedetto,
Malandrucco Angelo fu Angelo,
Cartina Raffaele fu Nicola,
Mariani Pietro fu Giacomo,
tutti domiciliati in Ripi.

Descrizione dei fondi posti nel territorio di Ripi.

1. Terreno in contrada Mola Bonomo o Cesolonga, sez. 1ª, nn. 1781, 1781, 2445, 2119, di ettari 1 893, dell'estimo di scudi 116 83. Tributo diretto lire 9 29.

2. Terreno in contrada Pocomare, sez. 2ª, n. 137, di are 65, estimo scudi 26 46. Tributo diretto lire 2 11.

3. Terreno contrada Colle Marone, sez. 2ª, nn. 314, 315, 316, 317, di ettari 3 332, estimo scudi 79 80. Tributo lire 6 34.

4. Terreno contrada Vallocchie e Vadoniche, sez. 1ª, nn. 1471 1 e 2, 688, 696 1 e 2, 670 1 e 2, 671, 672, 1468 a 1470 e 1472, di ettari 7 217, estimo scudi 74 81. Tributo lire 5 91.

5. Terreno contrada Fontana Fiore, sez. 1ª, nn. 2070, 2071, 2072, 2416, di ettari 2 273, estimo scudi 65 13. Tributo lire 5 17.

6. Canone di lire 12 10, sopra il fondo in contrada Colle Forca, sez. 1ª, n. 2074, di ettari 1 005, estimo scudi 28 15. Capitale del canone lire 242. Sei decimi di esso capitale lire 145 20.

7. Terreno contrada Cinque Vie, sez. 1ª, nn. 2309, 2310, 1206 a 1208 di ettari 2 63. Tributo lire 7 93.

8. Terreno contrada Cesalonga, sezione 1ª, n. 2425, di are 31, estimo scudi 14 20. Tributo lire 1 13.

9. Diretto dominio del fondo Lo Paudana, sez. 1ª, n. 1677, di are 36 capitale del canone lire 341 40, sei decimi di esso capitale lire 204 84.

10. Terreno contrada Cesalonga, sezione 1ª n. 2448, di are 13, estimo scudi 10 91. Tributo lire 0 87.

11. Terreno, contrada Cesalonga, sez. 1ª, n. 1776, di are 22, estimo scudi 1834. Tributo lire 1 46.

12. Terreno, contrada Mola Bonomo, sez. 1ª, n. 2129, di are 16, estimo scudi 14 53. Tributo lire 1 15.

13. Terreno, contrada Scarafone, sezione 1ª, nn. 2113, 2114, di ettari 2 712, estimo scudi 216 24. Tributo lire 16 94.

14. Terreno, contrada Colle Forca, con casa colonica, sez. 1ª, nn. 2063 a 2065, 2214, 2078, 2079, 2417, 2075, 2076, di ettari 6 071, estimo scudi 223 39. Tributo lire 17 73.

15. Terreno contrada Vadoniche, sezione 3ª, nn. 303, 1244 a 1247, 832 1ª e 2ª, 834, 1248, 1249 1ª e 2ª, 308, 306 1ª e 2ª, 307, 1160, 1161, 835 a 840, 833 1ª e 2ª, estimo scudi 163 13, di ettari 5 74. Tributo lire 12 60.

16. Terreno, contrada Fontana Cocchiella, sez. 3ª, n. 353, 354, di are 36, estimo scudi 7 82, capitale del canone lire 170 70. Sei decimi lire 102 42.

17. Terreno, contrada Cerreto, sezione 3ª, nn. 733 a 735, di are 86, estimo scudi 17 12. Tributo lire 1 13.

18. Terreno, contrada Mola Savine, sez. 3ª, nn. 18, 19, 1185, 59, di are 75, estimo scudi 9 92. Tributo lire 0 79. Esiste una casa colonica.

19. Terreno, contrada Colle Salardo, sez. 3ª, nn. 31 a 36, di ettari 2 29. estimo scudi 58 36. Tributo lire 4 62.

20. Diretto dominio in contrada Mole Savine, sez. 3ª, nn. 1180, 1181, 74, con casa colonica, di are 25, estimo scudi 3 36; mappa n. 46, 56, 1176, 1177, 62, con casa colonica, estimo scudi 11 19; mappa nn. 50, 51, 52, 54, 49, 1178, con due case coloniche e due anditi, di are 17 02, estimo scudi 8 22; mappa numero 63, 65 a 72, 81, con tre case coloniche, di are 32 08, estimo scudi 14 50; mappa nn. 53, 55, 57, 64; con cosa colonica, di are 7 02, estimo scudi 2 32; mappa nn. 1179, 1182, 47, 60, con casa colonica, di are 15 06, estimo scudi 5 45. Capitale del canone lire 994 72. Sei decimi del medesimo lire 596 84.

Condizioni della vendita.

La vendita sarà eseguita in un sol lotto, e l'incanto sarà aperto sulla somma di lire 6779 30, offerta dalla istante, che rappresenta la somma complessiva del valore attribuito ai diversi sopradescritti fondi, a norma dell'art. 663 n. 2 e seguenti del Codice di procedura civile.

Ordina ai creditori di presentare le loro domande di collocazione entro trenta giorni dalla notifica del presente.

Frosinone, 30 luglio 1885.
G. Bartoli vicecanc.

Per estratto conforme da inserirsi.
874 Avv. G. Galloni.

ESTRATTO

dai registri esistenti nell'archivio della Cancelleria del Tribunale civile e correzionale di Taranto.

Illustrissimo signor presidente e giudici del Tribunale civile di Taranto.

Moriva il giorno 23 agosto del decorso anno 1884 in Massafra, il notaio signor Ignazio Scarcia, iscritto nell'albo del Consiglio notarile di Taranto ed esercente in Massafra.

Con due testamenti, uno pubblico in data del tre settembre 1877 pel notaio signor Raffaele Scarpa di Taranto, quivi registrato il di 11 settembre 1877, al n. 705, e l'altro olografo del dì 7 novembre 1883, depositato e pubblicato in Massafra presso il notaio signor Raffaele Rotelli, e quivi registrato addì 27 agosto 1884 al n. 35, istituiva eredi i signori Lepore Antonio e Teresina Biscozzi, che già si trovano nel pieno esercizio dei loro dritti ereditarii.

In tale qualità essi hanno diritto anche sulla cauzione prestata dal sullodato testatore nella sua qualità di notaio, cauzione ammontante a lire millesettecento, pari a ducati quattrocento, depositata addì cinque agosto 1839, presso il ricevitore generale della provincia di Lecce in moneta contante, come risulta dal relativo certificato, registrato in Lecce lo stesso giorno cinque agosto 1839, n. 9715, libro 1°, vol. 272, fol. 31. - Ricevitore Maccoli.

Il perchè il sottoscritto procuratore domanda a questo ill.mo Tribunale che voglia pronunziare in favore de' signori Antonio Lepore e Teresina Biscozzi lo svincolo di detta cauzione, giusta il disposto dell'articolo 38 della legge notarile 25 luglio 1879.

Taranto, 29 gennaio 1885.
Firmato: Il procuratore
Giuseppe Scarano.

Ai 29 gennaio 1885 presentata la soprascritta domanda nella Cancelleria del Tribunale civile e correzionale di Taranto.

Il viceccancelliere
Firmato: Nicola Giusti.

Per copia conforme rilasciata all'avvocato e procuratore signor Giuseppe Scarano.

Taranto, 29 gennaio 1885.
861 Il cancelliere: L. Ferrara.

(1ª *pubblicazione*)
SVINCOLO DI CAUZIONE.

Il sottoscritto, per gli effetti di cui all'art. 38 legge notarile vigente, fa noto al pubblico di avere iniziata pratica per lo svincolo del patrimonio e cauzione del fu notaio Gaetano Bottazzi, di Napoli.

Napoli, agosto 1885.
915 Pasquale De Concilis.

(2ª *pubblicazione.*)
ESTRATTO DI BANDO
PER VENDITA GIUDIZIALE D'IMMOBILI.

Si deduce a notizia che all'udienza che sarà tenuta dal Tribunale civile di Roma, primo periodo feriale, alle ore 11 antim. del giorno 16 settembre 1885.

Ad istanza di Pesaresi Simone del fu Alessandro, ammesso al gratuito patrocinio per decreto della Commissione presso il Tribunale civile di Roma in data 30 ottobre 1877, domiciliato elettivamente in Roma via Monserrato n. 25, nello studio legale del procuratore sig. Carlo avv. Boido — che lo rappresenta in virtù di mandato di procura del 22 luglio 1873, atti Fratocchi — creditore espropriante, saranno venduti in danno di Falconi Angelo del fu Antonio, debitore, e per esso, resosi defunto, l'avv. Domenico Mannucci, quale tutore dei minorenni Antonio ed Edita Falconi del fu Angelo, domiciliato in Monterotondo, rappresentato dal suo procuratore signor Nicola avv. Ciampi, gli immobili infradescritti, alle condizioni spiegate nel bando 11 corrente mese depositato alla cancelleria del Tribunale.

Descrizione degli immobili da subastarsi posti nel territorio di Monterotondo.

Lotto primo.

Terreno seminativo, in vocabolo Vallegati, segnato al numero di mappa 93, sez. 2ª, della quantità superficiale di circa are 11 e centiare 90, confinante con Betti Laura in Santucci, Boniventi Bernardino e fratelli, e colla strada, stimato dal perito Cicalè in lire 320, gravato dell'imposta erariale in lire 1 07.

Lotto secondo.

Terreno vignato, stesso vocabolo, segnato al numero di mappa 20, sezione 2ª, della quantità di are 44 e centiare 50, confinante con Titi Giuseppe, Ramarini Giovanni e colla strada, stimato dal detto perito in lire 1057 50 e gravato dell'imposta erariale di lire 6 52.

Lotto terzo.

Terreno vignato e seminativo, in vocabolo Palaggi, segnato ai numeri di mappa 177 e 828, della quantità di are 57 e centiare 40, confinante con Marinelli Domenico, Boniventi Bernardo e fratelli, strada, stimato dal detto perito in lire 1240 e gravato dell'imposta erariale di lire 5 60.

Lotto quarto.

Terreno vignato, in vocabolo Monteciafrone, segnato al numero di mappa 1214, sez. 2ª, della quantità di are 40, confinante con Caprioli Nicola, Marchetti Ignazio, e colla strada da due lati, stimato dal detto perito in lire 962 50, e gravato dell'imposta erariale di lire 4 95.

Lotto quinto.

Primo e secondo piano con relativa scala ed accesso, della casa sita in via Borgo Cavour e via delle Mura, segnata al numero di mappa 15, sez. 1ª, e coi civici numeri 12 e 13, confinante con le due strade suddette, con Betti Giuseppe fu Luca, e Betti Luca del fu Luigi, stimati i suddetti due piani dal perito Settimi in complessive lire 7000.

Ai 13 agosto 1885.
Avv. Carlo Boido procuratore.
913

(2ª *pubblicazione*)
BANDO DI VENDITA GIUDIZIALE.

A richiesta del signor Augusto Risi si fa noto che innanzi al Tribunale civile di Roma, periodo feriale, nel l'udienza di lunedì quattordici settembre corrente anno 1885, si procederà alla vendita in danno dei sigg. Tommaso Bernini e Candida Marroni in Bernini dei qui appresso decritti stabili posti nel comune di Castel Gandolfo.

Lotto 1°. Cantina pianterreno posta in Castel Gandolfo, vocabolo della Cona, n. 3, composta di due vani, segnato in mappa sez. 17ª, col n. 156 sub. 1, col reddito imponibile di lire 48 75, confinante con Abbatini Giuseppe, Mazzetti Gaetano e Giovanni e strada da tre lati, gravato dell'imposta erariale di lire 6 09 all'anno.

Lotto 2°. Due vani di casa, uno al primo ed uno al secondo piano al Borgo Vittorio Emanuele, civico n. 101, reddito imponibile di lire 116 25, segnato in mappa sez. 1ª, col n. 72 sub. 2, confinante con Mariotti Domenico, Bernardini Sebastiano e strada da tre lati, Quest'ultima di pertinenza della sola Candida Marroni, gravati del tributo diretto verso lo Stato di lire 14 53.

Leonardo avv. Caracciolo
889 procuratore.

CONSIGLIO NOTARILE
della provincia di Como.
Avviso di concorso.

Il Consiglio notarile provinciale di Como dichiara aperto il concorso al posto di notaio in Gera, circondario di Como, vincolato alla prestazione di una cauzione per lire 100 (cento) d'annua rendita.

Chiunque, munito dei necessari requisiti, intendesse aspirarvi, dovrà, entro quaranta giorni dall'eseguita pubblicazione del presente, insinuarsi con analoga istanza, corredata dei voluti documenti, a questo Consiglio, uniformandosi alle vigenti prescrizioni anche in materia di bollo.

Como, il 30 luglio 1885.
Il presidente
Tagliabue dott. cav. Carlo.
Il segretario
703 Dott. Gaetano Perti.

REGIA PRETURA TERZA DI ROMA.

Il sottoscritto vice cancelliere della pretura suddetta fa noto che con atto del 9 corrente mese i coniugi Santarelli Francesco e Silvestri Apollonia accettavano col beneficio dell'inventario la eredità dei beni posti solo in Roma loro lasciata dal fu Antonio Liccia, morto in Roma il 2 corrente mese in via Gregoriana n. 34.

Roma, li 10 agosto 1885.
876 Il vice canc. F. Masini.

CONSIGLIO NOTARILE
del distretto di Forlì.
Avviso di concorso.

È aperto il concorso ai seguenti tre posti notarili vacanti in questo distretto, e cioè:

Uno nel comune di Sarsina;
Uno nel comune di Montescudo;
Uno nel comune di Mercato Saraceno.

Sono invitati perciò gli aspiranti a presentare alla sede di questo Consiglio in Forlì, via Regnoli, n. 5, le loro domande corredate dei necessari documenti, entro giorni quaranta da quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, la quale pubblicazione avrà luogo subito dopo adempiute tutte le altre prescritte dall'art. 25 del regolamento notarile 23 novembre 1879.

Forlì, 20 giugno 1885.
Il presidente T. Panciatichi.
850 Il segretario F. Merenda.

TUMINO RAFFAELE, Gerente.
Tipografia della Gazzetta Ufficiale.

SOCIETÀ ANONIMA

Banca Cooperativa Puteolana (Pozzuoli)

Il giorno 30 agosto 1885 alle ore 7 pom., si riunirà l'assemblea generale dei soci nel locale detto Sedile dei Nobili in piazza Municipio, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Nomina dei sindaci;
2. Nomina del Comitato d'appello;
3. Modifica degli articoli 11, 15, 16, 17, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 34, 37, 38, 39, 40, 42, 62, 67, 70, 78, 79 e 81 dello statuto;
4. Soppressione del giornale per gli annunzi.

Occorrendo la seconda convocazione, questa avrà luogo il giorno 6 settembre corrente anno.

Pozzuoli, 11 agosto 1885.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione
ALFONSO RAGNISCO.

919

Banca Popolare di Roma

AVVISO.

I signori azionisti sono invitati a riunirsi in assemblea (2ª convocazione, articoli 30, 32 e 33) il giorno di giovedì 21 agosto, alle ore 9 antimeridiane, nella sede sociale in via in Lucina, 17, pº pº.

Roma, li 13 agosto 1885.

Il Presidente: GIGLI VINCENZO.
Il Cons. Segretario: GERARDI FERDINANDO.

Ordine del giorno:

1. Presentazione della situazione al 30 giugno 1885;
2. Elezione del presidente, di un vicepresidente, di sei consiglieri, di tre censori e di tre probiviri (Statuto, articoli 35, 50 e 52).

NB. Gli amministratori che escono d'ufficio sono i signori: Gigli Vincenzo, presidente; Dufour Sebastiano, vicepresidente; Bonafede Ettore, Bonfili Pompeo, Esdra Abramo (defunto), Gerardi ing. Ferdinando, Ruzzi Giuseppe, Coltellacci Pompeo, consiglieri; Morelli Marino, Nüsiner Filippo, Venuti avv. Alessandro, censori; Calabresi Pietro, Gentili Pietro, Stampanoni Ercole, probiviri.

914

DIREZIONE TERRITORIALE DI COMMISSARIATO MILITARE DEL X CORPO D'ARMATA

Avviso di provvisorio deliberamento (N. 46).

A termini dell'articolo 95 del regolamento approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074, si notifica che l'appalto di cui nell'avviso d'asta del 21 scorso mese di luglio n. 34, per la provvista sottoindicata, è stato in incanto d'oggi deliberato in parte con i seguenti ribassi:

N. d'ordine	INDICAZIONE DELLE PROVVISTE	Unità di misura	QUANTITA' da provvedersi	PREZZO parziale	IMPORTO totale della provvista	N. dei lotti	QUANTITA' per cadaun lotto in metri	IMPORTO di cadaun lotto	SOMMA richiesta per cauzione per ciascun lotto	Ribasso avuto per ogni cento lire
1	Panno bigio da vestiario per truppa, alto metri 1,30	Metri	20000	8 50	170,000	20	1000	8,500	850	Lotti 6 - 15 00 » 14 - 15 10
2	Id. bigio da vestiario per truppa, » 1,50	»	8000	9 50	76,000	8	1000	9,500	950	15 10
3	Id. scarlatto da mostreggiature, » 1,30	»	3000	10 »	30,000	3	1000	10,000	1000	15 50
4	Id. turchino da vestiario per truppa, » 1,30	»	33000	10 »	330,000	33	1000	10,000	1000	Lotti 7 - 15 00 » 2 - 15 02 » 24 - 15 07
5	Flanella color bronzo chiaro per camicie, alta metri 1,34	»	3000	3 50	10,500	1	3000	10,500	1050	18 00
6	Velluto in seta nero, alto metri 0,49	»	800	16 50	13,200	1	800	13,200	1320	12 18
7	Tela in cotone bianca a spina da cravatte, alta metri 0,90	»	10000	0 80	8,000	2	5000	4,000	400	27 44
8	Id. casalinga (domestick) da coperture, » 0,[illegible]	»	10000	0 60	6,000	2	5000	3,000	300	19 56
9	Id. (basino) colorata in bigio da fodere, » 0,62	»	200000	0 60	120,000	40	5000	3,000	300	[illegible] 06
10	Id. color fulvo da tende, » 0,88	»	50000	1 30	65,000	10	5000	6,500	650	Lotti 6 - 33 96 » 4 - 34 56
11	Id. greggio (basino) da mutande, » 0,64	»	170000	0 85	144,500	34	5000	4,250	425	Lotti 17 - 37 28 » 17 - 39 28
12	Id. greggio da camicie, » 0,74	»	150000	0 70	105,000	30	5000	3,500	350	Lotti 5 - 31 04 » 10 - 31 26 » 15 - 33 09
13	Id. greggio da pezzuole da piedi, » 0,90	»	50000	0 80	40,000	10	5000	4,000	400	Lotti 5 - 30 26 » 5 - 31 68
14	Id. traliccio per tasche a pane, » 0,72	»	15000	1 25	18,750	3	5000	6,250	625	36 76
15	Id. lescivata alla piana per asciugatoi, alta da m. 0,64 a 0,65	»	50000	0 70	35,000	10	5000	3,500	350	15 27
16	Id. detta mussola inglese, alta metri 0,81	»	5000	0 75	3,750	1	5000	3,750	375	6 18

Tempo utile per la consegna — Le consegne delle provviste dovranno essere effettuate nel Magazzino centrale militare di Napoli, in ragione di metà di cadun lotto al 1° del mese di luglio 1886, e l'altra metà al 1° settembre dello stesso anno, sempre che l'avviso d'approvazione dei contratti rispettivi venga dato non più tardi del mese di febbraio venturo anno 1886. In caso diverso, la prima metà delle provviste dovrà essere consegnata entro giorni 120 e metà nei 60 giorni successivi decorribili dal giorno posteriore a quello in cui verrà dato ai provveditori l'avviso predetto di approvazione dei contratti.

I fornitori potranno anticipare le introduzioni, ma coll'espressa condizione che in ogni modo i pagamenti delle robe non verranno effettuati prima del mese di luglio 1886, in relazione alla decorrenza dell'esercizio finanziario stabilito con legge 8 luglio 1883, n. 1455.

Epperciò il pubblico è diffidato che il termine utile (fatali) per presentare offerte di ribasso non minore del ventesimo, scadono alle ore 3 pom. (tempo medio di Roma) del giorno 25 corrente mese di agosto spirato qual termine non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Chiunque in conseguenza intenda fare la suindicata diminuzione, deve, all'atto della presentazione della relativa offerta, accompagnarla colla ricevuta del deposito a cauzione, uniformandosi ad un tempo a tutte le prescrizioni portate dal detto avviso d'asta.

Napoli, 10 agosto 1885.

Per detta Direzione
Il Capitano Commissario: L. CLEMENTI.

932

(2ª *pubblicazione*)

Ministero della Marina

Avviso d'Asta.

Si notifica che nel giorno 5 del mese di settembre 1885, alle ore 12 meridiane, avrà luogo un pubblico incanto simultaneo presso il Ministero della Marina e le Direzioni di Commissariato militare dei tre dipartimenti marittimi a Spezia, Napoli, Venezia, per l'impresa della

Provvista dei viveri ai corpi della Regia Marina.

L'incanto avrà luogo per mezzo di schede segrete ed il deliberamento seguirà a favore di colui che nella sua scheda, firmata e suggellata, avrà offerto sui prezzi stabiliti il ribasso maggiore, calcolato ad un tanto per cento, purchè questo superi o raggiunga almeno il minimo fissato nella scheda segreta del Ministero della Marina.

In detto giorno ed ora da ciascuno dei suddetti uffici verranno aperte le schede presentate, e il 9 dello stesso mese, a mezzodì, un'apposita Commissione presso il suddetto Ministero, in base al risultato dei diversi procedimenti d'incanto ed alla scheda segreta dell'Amministrazione, aggiudicherà provvisoriamente l'impresa al migliore offerente.

I prezzi d'asta per ogni singolo articolo sono i seguenti:

Articolo	Unità		L.	
Biscotto bianco	per ogni quintale	L.	55	»
Pasta bianca	id.	»	58	»
Pane fresco	id.	»	38	»
Vino rosso	per ogni ettolitro	»	40	»
Rhum	id.	»	166	»
Acquavite	id.	»	91	»
Aceto bianco	id.	»	45	»
Riso	per ogni quintale	»	43	»
Zucchero	id.	»	125	»
Caffè	id.	»	295	»
Fagiuoli	id.	»	27	»
Formaggio per le distribuzioni a terra	id.	»	165	»
Formaggio per le distribuzioni a bordo	id.	»	232	»
Formaggio d'Olanda	id.	»	400	»
Carne macellata	id.	»	165	»
Carne salata	id.	»	165	»
Fiore di farina di frumento	id.	»	42	»
Idem essiccata	id.	»	45	»
Sale (Prezzo secondo le tariffe governative		»	—	»
Pepe	id.	»	200	»
Olio da mangiare	id.	»	155	»
Olio da lumi	id.	»	117	»
Candele steariche (del peso di 90)	per ogni chilog.ma	»	2	35
Candele di sevo (grammi ciascuna)	id.	»	1	»
Petrolio	per ogni litro	»	0	60
Bambagia	per ogni chilog.ma	»	3	»
Capiola per riverberi	al metro	»	0	09
Stoppino	alla dozzina	»	0	50
Lucignoli tondi per cilindri, di cotone e seta sopraffini di cinque centimetri di circonferenza	al metro	»	0	20
Legna da bruciare	per ogni quintale	»	2	95
Carbon fossile inglese	per ogni tonnellata	»	30	50
Carbone di legna	id.	»	97	»
Fieno	per ogni quintale	»	11	»
Paglia	id.	»	4	50
Crusca	id.	»	12	»
Sacchi di tela canapa, lunghi metri 1 a metri 1 25 e larghi centimetri 70 a 75, ciascuno		»	1	80

La impresa forma un solo lotto ed è duratura per cinque anni, da principiare il 1° gennaio 1886 e terminare col 31 dicembre 1890.

L'ammontare totale dell'impresa si calcola approssimativamente di quattordici milioni di lire (L. 14,000,000) in ragione di duemilioni ottocentomila lire l'anno.

Le condizioni generali e particolari d'appalto sono visibili tutti i giorni presso il Ministero della marina dalle ore 10 ant. alle ore 4 pom., nonchè presso le suddette Direzioni di Commissariato militare marittimo e presso tutte le prefetture delle provincie del Regno.

Le case di commercio potranno avere una copia a stampa del capitolato rivolgendone domanda in carta bollata di L. 1 20 al Ministero od alle direzioni di commissariato.

Gli aspiranti all'impresa dovranno far constare della loro nazionalità italiana, e della loro moralità, nonchè di esercitare un commercio che abbia affinità coll'oggetto della presente impresa.

Le condizioni di nazionalità e di moralità saranno comprovate per mezzo di appositi certificati delle autorità competenti; quella dell'esercizio del commercio dovrà risultare da un certificato di una Camera di commercio del Regno. Questi documenti dovranno accompagnare l'offerta di ribasso, la quale dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 1 20.

Le offerte potranno anche essere presentate alle prefetture, purchè ciò abbia luogo in tempo utile, perchè possano le stesse pervenire al Ministero o ad una delle direzioni di Commissariato militare marittimo nel giorno e nell'ora dell'incanto.

I concorrenti, per essere ammessi a licitare, dovranno presentare a garanzia dell'asta, insieme ai documenti sopra indicati, un certificato constatante l'eseguito deposito, presso una delle Tesorerie provinciali del Regno, della somma di L. 300,000 in numerario od in cartelle del Debito Pubblico italiano, valutate al corso di Borsa del giorno del deposito.

All'atto della stipulazione del contratto, la cauzione sarà portata a L. 500,000, da versarsi nella Cassa dei Depositi e Prestiti e rimanervi per tutta la durata dell'impresa, a garanzia degli obblighi assunti dal deliberatario dell'appalto.

Il periodo dei fatali per la presentazione di offerte di ribasso, non minore del ventesimo, sul prezzo di deliberamento provvisorio, scade a mezzodì (tempo medio di Roma) del 24 settembre p. v.

Il deliberatario dovrà depositare, oltre l'importare della tassa di registro, una somma di L. 2,000 per le spese d'incanti e di contratto.

Roma, addì 2 agosto 1885.

760 *Il capo sezione ai contratti*: F. DE GAETANI.

PREFETTURA DI GENOVA

Avviso d'Asta.

In conformità delle disposizioni contenute nel dispaccio del Ministero dei Lavori Pubblici (Direzione generale delle Strade ferrate), in data 8 agosto corrente, num. 62381-14636, alle ore 10 ant. del giorno 2 settembre p. v., presso questa Prefettura, avanti all'ill.mo signor prefetto, o chi per esso, si addiverrà col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, all'incanto per lo

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla fornitura e posa in opera delle travate metalliche nel secondo tronco della ferrovia succursale dei Giovi, per la presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, di lire 87,000.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorni ed ora, presentare le loro offerte, estese su carta bollata da una lira, debitamente sottoscritte e suggellate. L'impresa sarà quindi deliberata a quello degli oblatori che risulterà il migliore offerente, e ciò a pluralità di offerte, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del vigente capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici di conto dello Stato, e di quello speciale in data 10 maggio 1885, visibili assieme alle altre carte del progetto presso questa segreteria in tutte le ore d'ufficio.

I lavori dovranno intraprendersi tosto dopo la regolare consegna, per dare ogni cosa compiuta nel termine di mesi quattro.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare il certificato di aver versato in una Cassa di Tesoreria provinciale il deposito richiesto per adire all'incanto, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

Dovranno inoltre i concorrenti esibire:

a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità del luogo di domicilio del concorrente;

b) Un attestato di un ingegnere, confermato dal prefetto o sottoprefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che il concorrente o la persona, che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori, ha le cognizioni e capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori di cui nel presente avviso.

La cauzione provvisoria è fissata in lire 3000 ed in lire 8000 quella definitiva, ambedue in numerario od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 15 successivi a quello dell'aggiudicazione, stipulare il relativo contratto.

L'appaltatore inoltre dovrà, prima della stipulazione del contratto, presentare il supplente o fideiussore di cui all'art. 8 del capitolato generale e 7 di quello speciale.

I fatali per un ulteriore ribasso, non inferiore però del ventesimo del prezzo di deliberamento, scadranno a mezzodì del quindicesimo giorno dalla data dell'avviso, col quale sarà fatto conoscere l'esito dell'incanto.

Tutte le spese d'asta, contratto, registro, bolli e copie sono a carico dell'appaltatore.

Genova, addì 14 agosto 1885.

Per detta Prefettura
936 *Il Consigliere incaricato dei contratti*: DE SIMONE.

DIREZIONE TERRITORIALE N. 7 di Commissariato Militare dell'XI Corpo d'Armata (Bari)

Avviso d'Asta di primo incanto.

Si fa noto che nel giorno 17 agosto volgente, ad un'ora pom. (tempo medio di Roma), si procederà presso questa Direzione, sita nel palazzo Morfini, n. 63, 1° piano, piazza Garibaldi, avanti il signor direttore, a pubblico incanto, mediante partiti segreti, per l'appalto di

Quintali 4500 di grano

da consegnarsi nel Panificio militare di Bari.

Il grano da provvedersi dovrà essere del raccolto dell'anno 1885, avere un peso netto non minore di chilogrammi 76 per ettolitro, e risultare per essenza, qualità e bontà, in condizioni eguali al campione visibile presso la Direzione appaltante.

Le consegne dovranno effettuarsi in sei rate. La prima nei dieci giorni successivi a quello in cui il deliberatario avrà ricevuto avviso in iscritto dell'approvazione del contratto; e le successive consegne dovranno effettuarsi parimenti in dieci giorni coll'intervallo di giorni dieci dopo l'ultimo giorno del tempo utile tra la prima e la seconda, e così di seguito tra l'una e l'altra consegna sino a compimento della provvista.

La provvista è subordinata a tutti i patti, oneri e condizioni contenuti ed espressi nei capitoli generali e speciali che regolano gli appalti per il servizio delle sussistenze militari, e per la provvista di frumento; quali capitoli sono visibili presso tutte le Direzioni, Sezioni staccate ed uffici locali di Commissariato militare del Regno.

La provvista stessa è divisa in lotti di 100 quintali ciascuno, e gli aspiranti all'appalto potranno offrire per uno o più lotti, e per essere ammessi a far partito dovranno rimettere insieme all'offerta, ma in piego a parte, ricevuta della somma di lire 160 per ciascun lotto, depositata in una delle Tesorerie provinciali delle città ove hanno sede le suddette Direzioni, Sezioni staccate od uffici locali di Commissariato militare, che sono autorizzati ad accettare i partiti.

I depositi possono esser fatti in numerario od in titoli del Debito Pubblico italiano al portatore; questi titoli però saranno accettati pel solo valore legale di Borsa del giorno antecedente a quello in cui furono depositati.

I partiti dovranno essere estesi sopra carta filigranata e bollata da una lira, firmati e chiusi in piego suggellato a ceralacca.

Il prezzo offerto dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti da pronunziarsi, seduta stante, dall'autorità che presiede all'asta.

È facoltativo agli aspiranti all'appalto di presentare le loro offerte a qualunque Direzione, Sezione od ufficio locale di Commissariato militare del Regno. Di tali offerte però sarà tenuto conto solo quando arrivino alla Direzione appaltante prima della apertura della scheda che serve di base all'incanto, o consti ufficialmente che il prescritto deposito venne effettuato.

Saranno accettate anche le offerte spedite direttamente per la posta alla Direzione appaltante, purchè giungano in tempo debito e suggellate al seggio di asta, sieno in ogni loro parte regolari, e sia contemporaneamente a mani della Direzione stessa, nel giorno ed ora fissati per l'asta, la prova autentica dell'effettuato deposito.

Gli offerenti che dimorano in luogo dove non vi è alcuna autorità militare dovranno altresì designare una località sede d'una autorità militare per ivi ricevere le comunicazioni occorrenti durante il corso delle aste.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore di coloro i quali avranno offerto un prezzo a quintale maggiormente inferiore o pari almeno a quello che sarà determinato nella scheda suggellata dal Ministero della Guerra che si troverà deposta sul tavolo e verrà aperta solo quando saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati.

Le offerte condizionate e quelle per telegramma non saranno in nessun caso accettate.

Le offerte di coloro che hanno mandato di procura non sono accettate e non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale autentico od in copia autenticata l'atto di procura speciale.

L'offerta sottoscritta dall'offerente può essere consegnata anche da persona di sua fiducia.

Il tempo utile (fatali) per il ribasso non minore del ventesimo è fissato in giorni cinque decorribili dalle ore 2 pomeridiane (tempo medio di Roma) del giorno del provvisorio deliberamento.

Le tasse di registro e le spese tutte relative agli incanti ed alla stipulazione dei contratti saranno a carico dei deliberatari a mente di legge.

Bari, 7 agosto 1885.

Per la suddetta Direzione
Il Tenente Commissario: D'ERASMO.

809

DIREZIONE TERRITORIALE N. 7. di Commissariato Militare del III Corpo d'Armata (Milano)

GRANO

Avviso di provvisorio deliberamento.

A tenore dell'art. 95 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074, in esecuzione della legge 17 febbraio 1884, n. 2016, si notifica che la provvista di quintali 15.000 di frumento nostrale del raccolto anno 1885, distinta in quintali 9000 del campione *A*, e quintali 6000 del campione *B*, occorrenti per gli ordinari servizi dei panifici militari di Milano e Brescia, di cui nell'avviso d'asta del di 27 luglio scorso, n. 5, ne venne oggi provvisoriamente deliberata, e cioè:

Del Campione A pel panificio militare di Milano.

Lotti 90 di quint. 100 cadauno, al prezzo di L. 22 43 il quint.

Del Campione B pel panificio militare di Brescia.

Lotti 60 di quint. 100 cadauno, al prezzo di L. 22 27 il quint.

Epperciò il pubblico è avvertito che i fatali, ossia tempo utile per presentare offerta di ribasso non inferiore al ventesimo sulla provvista suddetta, scadono alle ore 3 pomeridiane (tempo medio di Roma) del giorno 17 agosto corrente, essendo il giorno 16 festivo, spirato il qual termine non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Il ribasso offerto dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere sotto pena di nullità dei partiti, da pronunziarsi, seduta stante, dall'autorità che presiede l'asta.

Chiunque in conseguenza intenda fare la suindicata diminuzione non inferiore al ventesimo deve, all'atto della presentazione della relativa offerta, accompagnarla colla ricevuta del deposito stabilito in lire 175 per ogni lotto, uniformandosi a tutto le prescrizioni portate dal detto avviso del giorno 27 luglio scorso, numero 5.

NB. I depositi potranno soltanto essere fatti nella Tesoreria provinciale di Milano o in quella delle città dove hanno sede le Direzioni o Sezioni di Commissariato militare.

Milano, 11 agosto 1885.

Per la Direzione
Il Tenente commissario: A. FIOCCHI.

924

DIREZIONE TERRITORIALE DI COMMISSARIATO MILITARE DEL 1° CORPO D'ARMATA (TORINO)

Avviso di provvisorio deliberamento (N. 30).

A termini dell'articolo 95 del regolamento, approvato con Regio decreto 4 maggio 1885, n. 3074, si notifica che l'appalto di cui nell'avviso d'asta del 1° agosto 1885, n. 26, per la provvista qui sotto descritta, è stato in incanto d'oggi deliberato ai seguenti ribassi:

INDICAZIONE DELLA PROVVISTA	Unità di misura	QUANTITA' da provvedersi	PREZZO parziale	IMPORTO totale delle provviste	Riparto in lotti	QUANTITA' per cadaun lotto	IMPORTO di ogni lotto	SOMMA richiesta per cauzione per ogni lotto	RIBASSI ottenuti per ogni 100 lire
			Lire	Lire			Lire	Lire	
Tela in cotone (basino) colorata in bigio da fodera, alta metri 1 75	Metri	100000	0 60	60000	10	10000	6000	600	5 lotti L. 31 » » » 29

Avvertenze. — La consegna della provvista dovrà essere effettuata nel magazzino centrale militare di Torino entro giorni novanta, decorribili dal giorno posteriore a quello in cui sarà notificato ai deliberatari l'approvazione dei contratti.

Epperciò il pubblico è diffidato che il termine utile, ossia i fatali per presentare offerta di ribasso non minore del ventesimo, scade alle ore 3 pomerid. (tempo medio di Roma) del giorno 17 agosto 1885, essendo il 16 giorno festivo, spirato il qual termine non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Chiunque in conseguenza intenda fare la suindicata diminuzione deve, all'atto della presentazione della relativa offerta, accompagnarla colla ricevuta del deposito succitato, uniformandosi ad un tempo a tutte le prescrizioni portate dal detto avviso d'asta.

Torino, addì 11 agosto 1885.

929

Per la Direzione — *Il Capitano Commissario*: E. GAZZERA.

DIREZIONE TERRITORIALE di Commissariato militare dell'VIII Corpo d'armata (Firenze)

(N. 30.)

Avviso di 2ª asta *stante la parziale deserzione della prima.*

Si notifica che nel giorno 22 andante mese, ad un'ora pom. (tempo medio di Roma), avrà luogo presso questa Direzione, via San Gallo, n. 22, secondo piano, avanti il signor direttore, un secondo pubblico incanto, mediante partiti segreti, per la provvista di grano occorrente per l'ordinario servizio dei Panifici militari dell'VIII Corpo d'armata, cioè:

Località nella quale dovrà essere consegnato il grano	Grano da provvedersi		Numero dei lotti	Quantità per ogni lotto	Rate di consegna	Ammontare della cauzione per ogni lotto
	Qualità	Quantità in quintali		Quintali		Lire
Panificio militare di Firenze	Nazionale	9000	90	100	5	150
Panificio militare di Livorno	»	3500	35	100	5	150
Panificio militare di Lucca	»	2000	20	100	5	150

Modo d'introduzione. — I provveditori saranno tenuti a consegnare il grano nei sopraindicati Panifici militari, a tutte loro spese, diligenza e pericolo.

Tempo utile per la consegna. — La prima rata di consegna dovrà essere compiuta nel termine di giorni 10 dal giorno successivo a quello in cui fu ricevuto dal deliberatario l'avviso in iscritto dell'approvazione del contratto, e le altre dovranno effettuarsi parimente in giorni dieci, coll'intervallo però di dieci giorni dopo l'ultimo giorno del tempo utile tra l'una e l'altra consegna fino a compimento delle provviste in ogni panificio.

Il grano da provvedersi dovrà essere nazionale, del raccolto dell'anno 1885, del peso non minore di chilogrammi 75 l'ettolitro, e conforme al campione esistente presso questa Direzione, Sezioni di Commissariato militare di Livorno e Panificio militare di Lucca.

I capitoli generali e parziali d'oneri che riflettono l'appalto e che faranno parte integrale dei contratti sono visibili in questa Direzione e presso tutte le altre Direzioni territoriali, Sezioni staccate, Uffici locali di Commissariato militare e Panificio militare di Lucca.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte per uno o più lotti, ma però dovranno presentare tante offerte separate quanti sono i panifici militari cui si riferiscono le provviste.

Le offerte dovranno essere incondizionate, firmate, chiuse con sigillo a ceralacca e scritto su carta bollata da lira una, e non già su carta comune con marca da bollo, ed i prezzi offerti dovranno esservi chiaramente espressi in tutte lettere, sotto pena di nullità delle offerte stesse, da pronunziarsi seduta stante dall'autorità che presiede l'asta.

Per essere ammessi all'asta dovranno gli accorrenti presentare la ricevuta comprovante il deposito provvisorio fatto nella Tesoreria provinciale di Firenze, od in quelle delle città nelle quali hanno sede Direzioni, Sezioni staccate o uffici locali di Commissariato militare, della somma sopra stabilita a cauzione, la quale dovrà essere in contanti od in titoli di rendita del Debito Pubblico al portatore, secondo il valore di Borsa del giorno precedente a quello del fatto deposito. Le ricevute non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma presentate separatamente.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore di coloro i quali avranno offerto un prezzo maggiormente inferiore, o pari almeno a quello che sarà determinato nella scheda suggellata del Ministero della Guerra, che si troverà deposta sul tavolo e verrà aperta solo quando saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati.

Il tempo utile (fatali) per il ribasso non minore del ventesimo è limitato a giorni 5 decorribili dalle ore 2 pom. del giorno del deliberamento (tempo medio di Roma).

Potranno gli accorrenti far pervenire le loro offerte a mezzo di tutte le Direzioni, Sezioni staccate ed uffici locali di Commissariato militare, ma di queste offerte non sarà tenuto conto alcuno qualora non giungano ufficialmente da dette Direzioni, Sezioni staccate e uffici locali a quest'uffizio prima dell'apertura dell'asta, e se non consterà del pari ufficialmente che i medesimi abbiano depositata la prescritta cauzione.

A termini dell'art. 82 del regolamento approvato con Regio decreto 4 maggio 1885 si avverte che in questo secondo incanto si farà luogo al deliberamento quand'anche venisse presentata una sola offerta, per ogni provvista, purchè accettabile.

Saranno accettate anche le offerte sottoscritte dall'offerente e consegnate da altra persona di sua fiducia, come pure quelle spedite direttamente per la posta all'ufficio appaltante, purchè giungano in tempo debito e sigillate al seggio d'asta, siano in ogni loro parte regolari, o sia contemporaneamente a mani dell'ufficio appaltante, nel giorno ed ora fissati per l'asta, la prova autentica dell'effettuato deposito.

Gli offerenti che dimorano in luogo dove non è alcuna autorità militare dovranno altresì designare una località sede di una autorità militare per ivi ricevere le comunicazioni occorrenti durante il corso delle aste.

Non saranno ammesse offerte per telegrammi.

Le offerte di coloro che hanno mandato di procura non sono accettate e non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale autentico od in copia autenticata l'atto di procura speciale.

La tassa di registro, non che le spese tutte relative agli incanti ed alla stipulazione dei contratti, saranno ripartite tra i deliberatari, a mente di quanto prescrive il vigente regolamento sulla Contabilità generale dello Stato. Saranno pure a loro carico la spesa degli esemplari dei capitoli generali e speciali che si saranno impiegati nella stipulazione dei contratti e di quelli che i deliberatari richiedessero.

Firenze, 12 agosto 1885.

Per la Direzione
Il Capitano Commissario: BONETTI.

934

CASSA DEPOSITI E PRESTITI IN MONTALTO DELLE MARCHE

AVVISO.

I signori azionisti sono convocati, a norma dell'art. 34 dello statuto organico, in assemblea generale straordinaria per il giorno di mercoledì due settembre pº 1885, alle ore 9 ant., e nei locali della Cassa, per gli oggetti contenuti nel seguente

Ordine del giorno:

1. Nomina del presidente;
2. Elezione di tre membri del Consiglio di amministrazione, in sostituzione degli uscenti di ufficio.

Qualora l'assemblea non si trovasse in numero legale, resta indetta in seconda convocazione per il giorno 10 settembre, alla stessa ora e nel medesimo locale.

Montalto-Marche, 20 agosto 1885.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione
GIACINTO SACCONI.

902

MUNICIPIO DI CARRARA

AVVISO D'ASTA.

Alle ore 11 ant. del giorno 31 agosto corrente, in una delle sale di questo palazzo comunale, dinanzi al sig. sindaco o chi per esso, si addiverrà, col metodo delle schede segrete recanti il ribasso di un tanto per cento, all'incanto per lo

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla completa costruzione di un fabbricato per uso caserma di fanteria, per la presunta somma soggetta a ribasso d'asta, di lire 215,432 e centesimi 40.

Tutti coloro i quali vorranno attendere all'appalto dovranno negli indicati giorno ed ora presentare all'ufficio le loro offerte estese su carta bollata da una lira debitamente sottoscritte e suggellate. L'impresa sarà quindi deliberata a quello degli oblatori che risulterà il miglior offerente, e ciò a pluralità di schede, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda municipale.

L'impresa resta vincolata alla osservanza del capitolato e del progetto, redatti da quest'ufficio tecnico comunale, e visibili in questa segreteria.

I lavori dovranno intraprendersi tosto dopo la regolare consegna, per dare ogni cosa compiuta nel termine di quattordici mesi.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare il certificato di aver versato nella cassa comunale la somma di lire 15,000 come cauzione provvisoria a tutti gli effetti di legge.

Due giorni prima di quello stabilito per l'incanto dovranno i concorrenti esibire:

a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità del luogo del loro domicilio;

b) Un attestato di un ingegnere, rilasciato da non più di sei mesi, e che assicuri che l'aspirante o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori ha le cognizioni e capacità necessarie all'eseguimento e direzione dei lavori da appaltarsi.

La cauzione definitiva è fissata in lire 20,000 in numerario od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 15 successivi a quello dell'aggiudicazione, stipulare il relativo contratto.

Il termine utile per presentare offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, resta fissato a giorni 15 successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento.

Tutte le spese inerenti all'appalto, niuna esclusa, sono a carico dell'appaltatore.

Carrara, dal palazzo Comunale, li 11 agosto 1885.

895 *Il Segretario:* BERGAMINI.

Provincia di Genova — Comune di Sestri Ponente

Avviso di seguito deliberamento

Costruzione di nuovi locali per la Regia manifattura dei tabacchi di Sestri Ponente.

Il sindaco rende noto che il giorno otto agosto corrente ebbero luogo in questo ufficio gli incanti per l'appalto dei lavori e delle provviste occorrenti per la costruzione dei nuovi locali della Manifattura dei tabacchi di Sestri Ponente, e che l'impresa rimase aggiudicata in via provvisoria al signor Domenico Parodi col ribasso di lire 16 80 per cento e così per lire trecentosettantanovemila ottocentoquarantaquattro e centesimi venticinque (379,844 25).

Il termine utile per presentare un'offerta di miglioramento non inferiore al ventesimo del suddetto prezzo di aggiudicazione spira il giorno diciannove del corrente mese a mezzodì.

Il deposito di garanzia è fissato in lire cinquantamila e potrà essere fatto in danaro od in cartelle del Debito pubblico al Portatore; quello per le spese in lire quattromilacinquecento e dovrà essere fatto in danaro.

Sestri Ponente, 9 agosto 1885.

Il Sindaco: G. B. VALLE.

917 *Il Segretario*: A. PALEARI

REGIA PREFETTURA DI ROMA

Avviso d'Asta.

Si fa noto che in seguito a determinazione ed incarico del Ministero dell'Interno (Direzione generale delle carceri), alle ore 11 ant. del 5 settembre prossimo, presso la Prefettura di Roma, ed avanti l'illustrissimo sig. prefetto, o chi per esso, si procederà a pubblico incanto per l'appalto triennale decorrendo dal 1° gennaio 1886 al 31 dicembre 1888 e relativo alla provvista dei commestibili e combustibili necessari pel mantenimento delle guardie e dei detenuti, nonchè per gli altri bisogni di servizio della Casa di custodia di Tivoli, in conformità della seguente tabella:

Lotti	GENERI		Quantità di ogni genere da provvedersi durante l'appalto	Prezzi d'asta per ogni genere	Ammontare della fornitura	
					per ogni genere	per ogni lotto
1	2		3	4	5	6
1	Pane bianco	Chil.	30700	0 41	12,587 »	48,677 »
	Pane pei detenuti sani.	»	120000	0 30	36,090	
2	Carne di vitello . . .	»	»	»	»	33,900 »
	Carne di vaccina . .	»	»	»	»	
	Carne di bue e manzo	»	22600	1 50	33,900 »	
3	Vino	Ett.	250	50 »	12,500 »	13,900 »
	Aceto	»	40	35 »	1,400 »	
4	Riso	Ch.	12500	0 50	6,250 »	11,510 »
	Fagiuoli e legumi secchi	»	13150	0 40	5,260 »	
5	Paste di 1ª qualità . .	»	1800	0 60	1,080 »	8,355 »
	Paste di 2ª qualità . .	»	6700	0 55	3,635 »	
	Semolino	»	500	0 60	300 »	
	Farina di grano turco .	»	9400	0 35	3,290 »	
6	Patate (*a*)	»	»	»	»	3,150 »
	Rape	»	21000	0 15	3,150 »	
	Erbaggi (*a*).	»	»	»	»	
7	Olio d'olivo per condimento .	»	1350	1 25	1,687 50	8,412 50
	Petrolio raffinato . . .	»	7500	0 75	5,625 »	
	Olio d'olivo per illuminaz.	»	1000	1 10	1,100 »	
8	Burro	»	150	3 50	525 »	14,735 »
	Strutto	»	»	»	»	
	Lardo	»	900	2 »	1,800 »	
	Cacio.	»	2150	2 »	4,300 »	
	Latte di vaccina . .	Litri	18700	0 30	5,610 »	
	Uova	Dozz.	3200	0 80	2,500 »	
9	Legna di essenza forte .	Mir.	20000	0 20	4,000 »	18,650 »
	Ceppi id. . . .	»	»	»	»	
	Carbone di legna . .	»	10000	0 75	7,500 »	
	Paglia	»	5000	0 45	2,250 »	
	Foglie di grano turco .	»	»	»	»	
	Carbone coke . . .	»	7000	0 70	4900 »	

(*a*) Prodotto dell'orto locale.

Si terrà una distinta licitazione per ogni lotto, giusta la progressione e composizione dei medesimi, apparente dalla suddetta tabella.

Il deliberamento seguirà all'estinzione di candela vergine, a norma del vigente regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, a favore di quello, fra gli accorrenti che sottomettendosi all'osservanza dei capitoli di appalto, avrà fatto il maggiore ribasso percentuale sul prezzo d'asta fissato per ogni lotto nella tabella sopra riportata.

I surricordati capitoli insieme alla tabella che vi va annessa e che trovasi riprodotta nel presente avviso, sarà visibile presso la detta Prefettura (Sezione Contratti) nelle ore d'ufficio.

Prima dell'apertura dell'incanto gli aspiranti dovranno giustificare presso l'autorità preposta al medesimo la loro idoneità per essere ammessi a farvi partito ed eseguire presso la Tesoreria provinciale un deposito corrispondente al 3 per cento dell'ammontare dei lotti o del lotto in cui intendono aspirare.

Il termine utile per presentare poi offerte di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di provvisoria aggiudicazione spirerà alle ore 12 meridiane del 22 settembre prossimo venturo.

La cauzione a prestarsi dal deliberatario definitivo è fissata nella misura del 5 per cento sul totale ammontare dell'impresa.

Roma, 12 agosto 1885.

Il Segretario delegato ai contratti
ROSSI A. LUIGI.

926

Banca Popolare di Lugo

SOCIETA' ANONIMA COOPERATIVA

Avviso.

Sono convocati gli azionisti in assemblea generale pel giorno di domenica 30 agosto p. v., alle ore 9 ant. nella sala del collegio Trisi, con avvertenza che, occorrendo una seconda convocazione, questa avrà luogo otto giorni dopo.

Ordine del giorno:

1. Nomina del vicepresidente, in sostituzione del signor Cantalamessa avvocato Francesco (scaduto per anzianità);
2. Nomina di n. 5 consiglieri d'amministrazione, in sostituzione dei signori (cessati come sopra) Ricci Bartoloni Giovanni, Rossi dottor Lorenzo, Mosconi Giuseppe, Manzieri ing. Giuseppe (defunto), Ronchi Francesco (rinunciatario);
3. Nomina di n. 5 membri del Comitato di sconto, in luogo dei signori (scaduti come sopra) Tramontani Domenico, Bolognesi Raffaele, Valenti Leopoldo, Lanzoni Gaspare, Sangiorgi Bartolomeo (defunto);
4. Nomina del direttore onorario in luogo del signor Luigi Caj (cessato come sopra);
5. Nomina del cassiere onorario in sostituzione del signor Pasetti Antonio (cessato come sopra);
6. Nomina di n. 3 sindaci effettivi, in luogo dei signori (scaduti come sopra) Cricca rag. Felice, Ravaglia rag. Giacinto, Montanari ing. Giacomo (defunto);
7. Nomina di 2 sindaci supplenti, in luogo dei signori (scaduti per anzianità) Lanzoni dottor Federico, Ricci Curbastro ingegnere Domenico (rinunciatario).

Pel Consiglio amministrativo *Il Presidente*: CAVASSINI cav. CARLO.

Lugo, li 30 luglio 1885.

N. B. Gli uscenti di carica sono rieleggibili. (Art. 41 dello statuto).

Per la validità dell'assemblea occorre l'intervento di un quinto dei soci, cioè n. 95. (Art. 38 dello statuto sociale).

Le urne rimarranno aperte dalle 9 alle 11 ant. Alle 11, chiusa la votazione, si procederà allo spoglio delle schede, e quindi alla pubblicazione del risultato dello scrutinio. 918

LLOYD SEGESTANO

COMPAGNIA ANONIMA DI ASSICURAZIONI MARITTIME

IN CASTELLAMARE DEL GOLFO

Capitale sottoscritto L. 500,000 — Versate L. 50,000

AVVISO.

Di seguito alle seguite sottoscrizioni e relativo versamento del decimo del capitale sottoscritto, fatto ai sensi di legge, la prima assemblea generale degli azionisti è convocata per il giorno 2 settembre prossimo alle ore 12 m. in prima convocazione, e in seconda convocazione il giorno 8 dello stesso mese nella sala a pianterreno del Palazzo Municipale, onde deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Riconoscere ed approvare il versamento delle quote sociali;
2. Discutere ed approvare lo Statuto sociale;
3. Nomina di numero nove amministratori;
4. Nomina di tre sindaci titolari e due supplenti.

Indi a che sarà stipulato l'atto costitutivo della Società.

Il Presidente del Comitato promotore
P. COSTAMANTE.

904

(2ª *pubblicazione*)

MUNICIPIO DI BERGAMO

Avviso d'Asta *per l'appalto della costruzione del pubblico Macello.*

Nel giorno 31 corrente mese d'agosto, alle ore 12 meridiane, in questo palazzo comunale, avanti il sindaco, o chi per esso, si terrà l'incanto per l'appalto della costruzione del pubblico macello secondo il progetto 12 maggio 1885, dell'architetto signor Enrico Galbiati.

L'appalto sarà regolato dal capitolato e dalle prescrizioni tecniche ostensibili fin d'ora in un coi disegni del progetto, presso la segreteria comunale alle ore d'ufficio.

L'asta si terrà col metodo delle schede segrete e sotto l'osservanza del vigente Regolamento 4 maggio 1885, n. 3074, sulla Contabilità generale dello Stato.

Chiunque aspira all'incanto dovrà giustificare la sua idoneità colla presentazione di un attestato rilasciato dal prefetto o sottoprefetto infra sei mesi dalla data in cui è tenuta l'asta, e che assicuri avere l'aspirante dato prove di perizia e sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di altri consimili contratti d'appalto di lavori pubblici o privati.

Dovrà altresì comprovare di aver depositato nella Tesoreria comunale di Bergamo, la somma di lire 10,000 in denaro, in cartelle dei prestiti civici di Bergamo o in libretti della Cassa di risparmio di Lombardia o della Banca Popolare di Bergamo al valore nominale, o in obbligazioni del Debito Pubblico consolidato 5 per 0[0 al valore di Borsa, a garanzia dell'offerta, più altre lire 4000 in denaro per le spese d'asta e di contratto.

Le offerte dovranno essere formulate nella ragione di un tanto per cento di ribasso sul prezzo peritale che è di lire 163,446 26.

Il termine utile per presentare offerte di miglioramento non inferiori al ventesimo, sul prezzo di prima aggiudicazione scadrà al mezzodì del 16 p. v. settembre.

Bergamo, dal palazzo comunale, li 10 agosto 1885.

896 *Il Sindaco*: G. F. SUARDI.

DIREZIONE TERRITORIALE — N. 27.
di Commissariato Militare del I° Corpo d'Armata (Torino)

Avviso di 2ª Asta stante la deserzione della 1ª
per la provvista periodica del frumento occorrente per l'ordinario servizio del pane nei Panifici militari di Torino e Novara.

Si notifica che nel giorno 17 agosto 1885, alle ore 2 pomerid., avrà luogo presso questa Direzione, via San Francesco da Paola, n. 7, piano primo, avanti il signor direttore, un pubblico incanto per le provviste suddette, divise come segue:

Indicazione del magazzino d'introduzione del grano	Quantità in quintali	N. dei lotti	Quantità per cadun lotto *Quintali*	Rate di consegna	Somma per cauzione di ogni lotto
Torino	24,000	240	100	8	L. 200
Novara	4,000	40	100	8	» 200

Termine utile per la consegna. — La consegna della prima rata dovrà effettuarsi entro dieci giorni a partire dal giorno successivo a quello in cui sarà stato dal deliberatario ricevuto avviso in iscritto dell'approvazione del contratto, e le successive consegne dovranno effettuarsi pure in dieci giorni, coll'intervallo però di giorni dieci dopo l'ultimo giorno di tempo utile tra la prima e la seconda rata, e così di seguito sino a totale provvista.

Il frumento dovrà essere nostrale, del raccolto 1885, conforme al campione esistente presso questa Direzione, e dovrà avere tutti i requisiti stabiliti dai capitoli d'oneri (edizione marzo 1882), il peso non minore di chilogrammi 76 per ogni ettolitro.

I capitoli generali e parziali d'appalto, che faranno parte integrale del contratto, sono visibili presso questa Direzione e presso le altre Direzioni e Sezioni staccate di Commissariato militare del Regno.

A termini dell'articolo 82 del regolamento approvato con Regio decreto 4 maggio 1885, num. 3074, si avverte che in questo nuovo incanto si farà luogo al deliberamento quand'anche non vi sia che un solo offerente.

L'aggiudicazione in questo incanto sarà soggetta ad offerte di ribasso non inferiori del ventesimo sul prezzo di aggiudicazione.

Nell'interesse del servizio, il Ministero della Guerra ha ordinata la riduzione dei fatali, ossia termine utile per presentare tali offerte, a giorni cinque, decorribili dalle ore 3 pomeridiane (tempo medio di Roma) del giorno del deliberamento.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte per uno o più lotti a loro piacimento, ma però dovranno presentare distinte offerte per caduno dei Panifici militari cui si riferiscono le provviste, ed il deliberamento seguirà a favore di colui che nella propria offerta segreta avrà proposto per ogni quintale di grano un prezzo maggiormente inferiore o pari almeno a quello segnato nella scheda segreta del prefato Ministero.

Per essere ammessi a presentare le loro offerte dovranno gli accorrenti rimettere alla Direzione di Commissariato militare che procede all'appalto la ricevuta comprovante il deposito fatto di un valore corrispondente alla somma di lire duecento per ogni lotto, avvertendo che, ove trattisi di depositi fatti col mezzo di cartelle del Debito Pubblico del Regno, tali titoli non saranno ricevuti che pel valore ragguagliato a quello del corso legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui verrà effettuato il deposito.

Tale deposito potrà soltanto essere fatto nella Tesoreria provinciale di Torino o in quella delle città dove hanno sede le Direzioni territoriali, le Sezioni staccate e gli uffici di Commissariato militare.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma bensì presentate a parte.

I partiti prodotti all'incanto dovranno essere in carta filigranata, con bollo ordinario da una lira, firmati e in pieghi chiusi con sigillo a ceralacca; diversamente saranno respinti.

Il prezzo offerto dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti, da pronunziarsi, seduta stante, dall'autorità presiedente l'asta.

Saranno respinte le offerte condizionate. Le offerte per telegramma non saranno ammesse.

Sarà in facoltà degli aspiranti all'impresa di presentare offerte suggellate a tutte le Direzioni, Sezioni staccate od uffici locali di Commissariato militare del Regno, avvertendo però che non sarà tenuto conto di quelle che non giungessero a questa Direzione prima della dichiarata apertura dell'asta, e non fossero accompagnate dalla ricevuta originale od in copia del deposito prescritto a cauzione.

Saranno accettate anche le offerte spedite direttamente per la posta all'ufficio appaltante, purchè giungano in tempo debito e suggellate nel modo suindicato al seggio d'asta, siano in ogni loro parte regolari, e sia contemporaneamente a mani dell'ufficio appaltante, nel giorno ed ora fissati per l'asta, la prova autentica dell'eseguito deposito.

Gli offerenti che dimorano in luogo dove non vi è alcuna autorità militare dovranno altresì designare una località, sede di una autorità militare, per ivi ricevere le comunicazioni occorrenti durante il corso delle aste.

Le offerte di coloro che hanno mandato di procura non sono accettate e non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale autentico od in copia autenticata l'atto di procura speciale.

Le spese tutte degli incanti e del contratto, cioè di carta bollata, di copia, di diritti di segreteria, di stampa, di pubblicazione degli avvisi d'asta, d'inserzione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel Foglio periodico della Regia Prefettura di Torino, di posta, ed altre relative, sono a carico dei deliberatari, come pure sono a loro carico le spese per la tassa di registro, giusta le vigenti leggi.

Sarà pure a loro carico la spesa degli esemplari dei capitoli generali e speciali che si saranno impiegati nella stipulazione dei contratti, e di quelli che essi appaltatori richiedessero.

Torino, addì 7 agosto 1885.

Per la Direzione
851 *Il Capitano Commissario*: E. GAZZERA.

Comune di Soriano nel Cimino

AVVISO D'ASTA *per l'appalto delle opere e provviste occorrenti per la costruzione di una nuova conduttura d'acqua potabile.*

Si porta a notizia del pubblico che alle ore dieci antimeridiane del giorno 2 settembre prossimo, avanti al sindaco sottoscritto, e nella maggior sala della residenza comunale, si procederà al primo esperimento di asta pubblica per concedere in appalto le opere e provviste necessarie alla costruzione di una nuova condottura di acqua potabile dalla località delle sorgenti in contrada Ontaneto, territorio di Canepina, all'abitato di Soriano, della lunghezza di metri 4604, in base al relativo progetto d'arte approvato con atto consigliare del 25 gennaio scorso.

L'esperimento seguirà col metodo della candela vergine, sotto l'osservanza delle formalità prescritte dal Regolamento sulla Contabilità generale dello Stato e sarà aperto sul prezzo di lire 48,000.

Per esser ammessi a far partito all'asta dovranno i concorrenti presentare un certificato di idoneità di data non anteriore ai mesi sei, spedito da un ingegnere reggente degli uffici tecnici dello Stato o della provincia o da un sindaco di un comune del Regno, in cui sia fatto cenno delle principali opere già da essi concorrenti eseguite, nonchè un certificato di moralità di data pure recente, rilasciato dal sindaco dell'ultimo domicilio del concorrente.

Sarà pure obbligo di ciascun concorrente di depositare in mano del presidente all'asta la somma di lire 1000 in valuta legale, come cauzione provvisoria a guarentigia dell'asta. Tale somma sarà restituita dopo terminato l'incanto ad eccezione di quella spettante al deliberatario.

Le offerte di ribasso non potranno essere minori di lire 0 50 per ogni cento lire sul montare suddetto dell'appalto.

L'incanto s'intenderà deserto se non si verificherà il concorso di due offerenti almeno.

L'esecuzione delle opere e la provvista dei materiali s'intenderanno deliberate sotto l'osservanza di tutte le condizioni sia di tempo che di modo descritte nei capitolati speciale e generale che rimangono visibili a chiunque in questa segreteria comunale, in tutte le ore di ufficio, con avvertenza però che se l'esecuzione e la provvista in parola per motivi indipendenti da questa amministrazione appaltante si dovessero differire, non potrà competere all'appaltatore alcuna azione per danni e interessi.

Il miglioramento del ventesimo è stabilito a giorni sedici ed andrà a scadere alle ore dodici meridiane del giorno diciotto settembre prossimo venturo.

Le spese dell'incanto e degli altri atti relativi, nonchè quelle inerenti al contratto saranno a carico del deliberatario.

Dall'ufficio comunale, li 7 agosto 1885.

892 *Il Sindaco*: CATALANI.

DIREZIONE TERRITORIALE di Commissariato Militare del X Corpo d'Armata

Avviso di rettificazione allo avviso di provvisorio deliberamento in data 4 agosto 1885 N. 42 per la provvista di Avena ed Orzo.

Il ribasso di L. 27 34 avutosi su di un lotto di Orzo, riduce il prezzo di aggiudicazione provvisoria a L. 15,985 e non già a L. 16,985.

Napoli, 11 agosto 1885.

Per detta Direzione
898 *Il Capitano Commissario*: L. CLEMENTI.

AMMINISTRAZIONE della Fidecommesseria del Principe di Palagonia

Avviso per gabellazione di terre.

Si fa noto al pubblico che nel giorno 30 andante agosto 1885, dalle ore 9 a. m. in poi si procederà dal sottoscritto amministratore, e nel locale della Contabilità sito in Fraucofonte, piazza Garibaldi, alla gabellazione dell'ex feudo Borghesia, proprietà della Pia Opera Palagonia, sito nel territorio di Francofonte, provincia di Siracusa.

L'affitto avrà la durata di anni 6 dal 1° settembre 1885 al 31 agosto 1891, senza obbligo di licenza.

L'estaglio sul quale sarà aperta l'asta è di L. 12,000, compresa la sovraimposta comunale e provinciale che resta a carico della fidecommisseria; quale estaglio sarà pagato a quatrimestre anticipato a 1° settembre, 1° gennaio e 1° maggio di ciascun anno colonico.

L'aggiudicazione avrà luogo col metodo della estinzione delle candele vergini, giusta l'art. 13 della legge 3 agosto 1862 e del regolamento che vi fa seguito, e giusta l'art. 15 l'atto sarà valido dopo la superiore approvazione.

I fatali per l'aumento del vigesimo sono stabiliti a giorni quindici, e perciò scadono il 14 entrante settembre alle ore 9 a. m.

Gli offerenti, per essere ammessi a licitare, dovranno depositare nelle mani del sottoscritto la somma di L. 2,700, cioè L. 2,400 per un quinto del prezzo d'asta e L. 300 per acconto di spese, e l'aumento non dovrà essere minore di L. 100 per ogni voce.

Alla stipulazione dell'atto di affitto, il deliberatario dovrà compiere la somma che sarà dovuta pel quatrimestre anticipato e per le spese; e dovrà inoltre pagare a titolo di cauzione un altro quatrimestre, che sarà compensato nell'ultimo quatrimestre.

Insorgendo contestazioni in quanto alle offerte ed alla validità degli incanti, chi presiede l'asta deciderà in proposito, e gli offerenti non potranno fare opposizioni di sorta.

L'aggiudicatario, per tutti gli effetti di legge, dovrà eleggere domicilio in Francofonte.

Tutt'altri patti e condizioni che regolar debbono la presente gabella sono indicati nel relativo capitolato, di cui chiunque potrà prenderne visione nell'ufficio di contabilità sito come sopra.

Francofonte, 10 agosto 1885.

894 *L'amministratore*: ROMEO MANGERUVA.

Direzione Territoriale di Commissariato Militare del I Corpo d'Armata (Torino)

Avviso di provvisorio deliberamento (N. 28).

A termini dell'articolo 95 del regolamento approvato con Regio decreto 4 maggio 1885, n. 3074, si notifica che l'appalto, di cui nell'avviso d'asta del 21 luglio 1885, n. 22, per le provviste qui sotto descritte, è stato in incanto d'oggi deliberato ai seguenti ribassi:

Num. d'ordine	Indicazione delle provviste		Unità di misura	Quantità da provvedersi	Prezzo parziale	Importo totale delle provviste	Riparto in lotti	Quantità per cadun lotto	Importo di ogni lotto	Somma richiesta a cauzione per ogni lotto	Ribassi ottenuti per ogni cento lire
1	Panno bigio da vestiario per truppa,	alto metri 1,30	Metri	2500	L. 8 50	L. 212500	25	1000	L. 8500	L. 850	11 lotti L. 15 3[illegible] 4 » » 15 2[illegible] 10 » » 15 0[illegible]
2	Id. bigio da vestiario per truppa,	» 1,50	»	8000	» 9 50	» 76000	8	1000	» 9500	» 950	4 » » 15 4[illegible] 4 » » 15 1[illegible]
3	Id. cremisi carico da mostreggiature,	» 1,30	»	800	» 10 »	» 8000	1	800	» 8000	» 800	L. 16 06
4	Id. scarlatto da mostreggiature,	» 1,30	»	4000	» 10 »	» 40000	4	1000	» 10000	» 1000	2 lotti L. 16 1[illegible] 2 » » 15 1[illegible]
5	Id. turchino da vestiario per truppa,	» 1,30	»	50000	» 10 »	» 500000	50	1000	» 10000	» 1000	19 » » 15 5[illegible] 3 » » 15 2[illegible] 11 » » 15 1[illegible] 17 » » 15 0[illegible]
6	Flanella bianca per fascie di lana,	alta metri 0,62	»	10000	» 2 »	» 20000	5	2000	» 4000	» 400	L. 28 27
7	Velluto in seta nero,	alto metri 0,49	»	700	» 16 50	» 11550	1	700	» 11550	» 1155	» 11 25
8	Tela in cotone bianca a spina da cravatte	alta metri 0,90	»	10000	» 0 80	» 8000	2	5000	» 4000	» 400	» 31 14
9	Id. id. casalinga (domestick) per copertura,	» 0,72	»	10000	» 0 60	» 6000	2	5000	» 3000	» 300	» 24 53
10	Id. id. (basino) colorata in bigio da fodera,	» 0,62	»	200000	» 0 60	» 120000	40	5000	» 3000	» 300	» 46 16
11	Id. id. color fulvo da tende,	» 0,88	»	100000	» 1 30	» 130000	20	5000	» 6500	» 650	» 41 17
12	Id. id. greggia (basino) da mutande,	» 0,64	»	180000	» 0 85	» 153000	36	5000	» 4250	» 425	» 42 73
13	Id. id. greggia da camicie,	» 0,74	»	250000	» 0 70	» 175000	50	5000	» 3500	» 350	» 37 57
14	Id. id. greggia da pezzuole da piedi,	» 0,90	»	50000	» 0 80	» 40000	10	5000	» 4000	» 400	» 34 85
15	Id. id. traliccio per tasche a pane,	» 0,72	»	20000	» 1 25	» 25000	4	5000	» 6250	» 625	» 40 56
16	Id. in filo crudo per sacchetti d'arnesi fuori uso,	alta da m. 0,58 a 0,60	»	20000	» 0 65	» 13000	4	5000	» 3250	» 325	2 lotti L. 20
17	Id. id. per sacchi a biada e viveri,	» 0,62 a 0,64									2 » » 17
18	Id. id. spinata da vestiario,	alta metri 0,74	»	4000	» 0 70	» 2800	1	4000	» 2800	» 280	L. 17 28
19	Id. in filo liscivato alla piana per asciugatoi,		»	80000	» 1 10	» 88000	16	5000	» 5500	» 550	» 20 05
		alta da m. 0,64 a 0,65	»	60000	» 0 70	» 42000	12	5000	» 3500	» 350	» 2[illegible] »

Avvertenze. — Le consegne delle forniture saranno effettuate nel Magazzino centrale militare di Torino in ragione di metà di ogni lotto al 1° del mese di luglio 1886, e dell'altra metà al 1° del mese di settembre dello stesso anno, sempre che l'avviso di approvazione del contratto venga dato ai fornitori non più tardi di febbraio del venturo anno 1886: in caso diverso, la prima metà di ogni lotto entro giorni centoventi e l'altra metà nei sessanta giorni successivi, decorribili dal giorno posteriore a quello in cui verrà dato ai fornitori l'avviso di approvazione del contratto.

I fornitori avranno però facoltà di anticipare le introduzioni, ma coll'espressa condizione che ad ogni modo i pagamenti delle provviste non verranno effettuati prima di luglio 1886.

I fornitori nel caso di dichiarazione di rivedibilità, o di rifiuto delle robe da loro presentate, confermata dalla Commissione d'appello, potranno ricorrere pel giudizio definitivo, in via di grazia, al signor comandante del Corpo d'armata, nella cui giurisdizione è il Magazzino cui la fornitura riguarda.

Epperciò il pubblico è diffidato che il termine utile, ossia li fatali, per presentare offerta di ribasso, non minore del ventesimo, scade alle ore tre pomeridiane (tempo medio di Roma) del giorno 25 agosto andante, spirato il qual termine non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Chiunque in conseguenza intenda fare la suindicata diminuzione, deve, all'atto della presentazione della relativa offerta, accompagnarla colla ricevuta del deposito succitato, uniformandosi ad un tempo a tutte le prescrizioni portate dal detto avviso d'asta.

Torino, addì 10 agosto 1885.

Per la Direzione
930 *Il Capitano Commissario*: E. GAZZERA.

Prefettura della Provincia di Napoli

AVVISO D'INCANTI.

Essendosi nel giorno 13 luglio ultimo scorso proceduto all'incanto per lo appalto dei

Trasporti dei detenuti, corpi di reato e scorte sulle strade ordinarie della provincia di Napoli.

l'appalto stesso rimase provvisoriamente aggiudicato col ribasso di lire 5 75 per cento.

Nel termine utile a produrre offerte di ribasso non inferiori al ventesimo dal prezzo di aggiudicazione essendone stata presentata una del 5 25 per cento si previene che nel dì 2 del venturo mese di settembre alle ore 12 meridiane nell'ufficio di questa Prefettura, innanzi al signor prefetto o chi per lui, si procederà ad un incanto definitivo col metodo della estinzione di candela vergine, secondo le norme dettate dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato, dei 4 maggio 1885, n. 3074.

1. A base dell'appalto starà il capitolato a stampa del dì 14 settembre 1871, debitamente approvato dal succennato Ministero, del quale capitolato è dato ad ognuno di prendere visione nell'ufficio di Prefettura in tutti i giorni ed ore consueti.

2. L'impresa avrà la durata di anni 3 a cominciare dal 1° gennaio 1886, fino al 31 dicembre 1888.

3. L'asta sarà aperta sui prezzi normali fissati dall'art. 32 del capitolato suddetto diminuiti dei ribassi ottenuti nel primo incanto ed in grado di ventesimo.

4. Le offerte in ribasso, escluse quelle per persona da dichiararsi, dovranno essere fatte complessivamente in ragione di un tanto per cento sui prezzi stessi, e non potranno essere minori di cent. 25 per ogni 100 lire.

5. Giusta l'art. 15 del capitolato speciale i trasporti si distinguono nelle seguenti categorie:

a) Trasporti di detenuti coi loro effetti, e dei corpi di delitto, come all'art. 1 dei capitoli generali, dal luogo di partenza, sia questo o non sia nell'interno dell'abitato, lungo le strade nella provincia, sino alla prima stazione dei RR. carabinieri delle provincie limitrofe, non che fino a quelle Carceri giudiziarie e stabilimenti penali anche fuori della provincia, i quali fossero designati nel contratto;

b) Trasporti dei detenuti dal carcere alle locali stazioni ferroviarie, porti, luoghi d'imbarco e viceversa;

c) Trasporti dei corpi di reato nell'interno dell'abitato, quando i medesimi non possano trasportarsi dai RR. carabinieri, ed insieme coi detenuti, e perciò richiedano un apposito mezzo di trasporto con carro e cavalli, e con bestia da soma. Si considerano nell'interno dell'abitato anche quegli Stabilimenti carcerari e quelle stazioni ferroviarie o punti d'imbarco che ne fossero fuori;

d) Trasporti di detti corpi di reato ugualmente nell'interno che possano portarsi con carretto a mano o a braccia o a dosso d'uomo;

e) Trasporti di detti corpi di reato che parimenti si possano portare con carretto a mano od a braccio e a dosso d'uomo dal luogo di partenza e dall'una all'altra stazione dei RR. carabinieri;

f) Trasporti dei detenuti e corpi di reato da farsi con barca sui laghi o lungo il corso dei fiumi, o dei canali;

6. L'importare dei trasporti da eseguirsi durante il periodo triennale dello appalto può in media calcolarsi nella somma approssimativa totale di lire 67680 00.

7. Il prezzo per ogni chilometro di strada a percorrersi è distesamente determinato nell'art. 32 del capitolato.

8. Le distanze chilometriche lungo le strade da percorrersi nella provincia risulteranno da apposita tabella compilata dal Genio Civile, il quale designerà pure, quante volte occorressero, i rinforzi permanenti ai veicoli, le distanze a percorrersi da questi, e il numero degli animali che potessero abbisognare.

9. Per essere ammessi all'incanto i concorrenti dovranno esibire:

a) Certificato d'idoneità o possibilità a tale impresa;

b) Quietanza della tesoreria provinciale di Napoli, comprovante il deposito per cauzione provvisoria di lire 677 00, in denaro od in biglietti di Banca nazionale, la quale sarà restituita dopo l'incanto, all'infuori di quella del deliberatario, il quale nella stipulazione del contratto dovrà depositare nella Cassa de depositi e prestiti, la somma di lire 3384, in danaro, biglietti di Banca, o in titoli del Debito pubblico dello Stato ai prezzi correnti;

10. Al contratto è riserbata l'approvazione ministeriale.

11. Tutte le spese degli incanti, del contratto e delle copie di esso, e della stampa de'capitoli d'oneri, non che le tasse di registro, e diritti di segreteria, e tutte le altre indicate nell'articolo 7 del capitolato, saranno ad esclusivo carico dell'appaltatore, il quale all'uopo depositerà nell'atto della sottoscrizione del contratto la somma di lire 100.

12. Avvenuta la definitiva aggiudicazione il deliberatario dovrà entro 5 giorni dalla data della medesima, stipulare con l'Amministrazione regolare contratto, previo deposito della cauzione diffinitiva presso la Cassa dei depositi e prestiti. Omettendo il deliberatario di presentarsi nel termine preindicato per la stipulazione del contratto, egli perderà il deposito della cauzione provvisoria, il quale cederà *ipso jure* a beneficio dell'Amministrazione.

Napoli, 16 agosto 1885.

Il segretario delegato: G. MAZZARELLI.

935

Banca Cooperativa Genovese

SOCIETA' ANONIMA *a capitale illimitato*

Concittadini!

L'associazione generale degli industriali commercianti, ed esercenti, convinta, che uno dei precipui bisogni delle classi che concorsero a costituirla, quello si è di fondare istituzioni che valgano a compartir loro le maggiori possibili agevolezze in fatto di credito, deliberava di fondare in Genova una Banca Cooperativa inspirata ai principî della mutualità e del risparmio.

Affidato ad una Commissione esecutiva l'incarico di formulare un progetto di statuto, l'associazione predetta lo discuteva e lo approvava, procedendo a raccogliere le prime sottoscrizioni degli aderenti.

I sottoscrittori venivano quindi convocati in generale adunanza, la quale delegava ad una Commissione di sorveglianza la esecuzione delle formalità occorrenti per la definitiva e legale costituzione della Banca medesima.

Adempiendo a tale incarico, i sottoscrittori allo scopo di allargare le basi di questa istituzione di credito popolare, invitano quanti reputano utile concorrere alla fondazione di questo Istituto di credito popolare, di voler fare ad esso adesione, sottoscrivendo l'atto costitutivo e lo statuto sociale, interessandosi per una o più azioni di lire 50 ciascuna.

Il capitale della società è illimitato, ed è formato con azioni da lire 50, pagabili anche a rate di lire 2 per settimana.

All'atto della sottoscrizione si dovrà pagare la tassa d'ammissione in lire 5, versandone l'importo al notaio Giacomo Gorgoglione, od al cassiere del Comitato sig. Ettore Gatti (della ditta Penchienati Gatti e C°), i quali gentilmente si prestano, e che d'ogni somma ad essi pagata faranno versamento alla Cassa generale.

La Banca cooperativa genovese, che in particolar modo si propone di aiutare il piccolo commercio, comincierà le sue operazioni appena avrà ottenute tante sottoscrizioni per n. 4000 azioni con un capitale versato di lire 100,000.

Questa Banca ha la sua sede in Genova, nel locale dell'associazione sopr indicata, palazzo Mameli, via S. Lorenzo n. 11.

L'atto costitutivo e lo statuto della Banca cooperativa genovese, sono depositati presso le cancellerie dei Tribunali civile e commerciale di Genova, e copie a stampa di detto statuto con formola di adesione si consegnano a quanti ne fanno domanda ai promotori.

Si avverte il pubblico che le sottoscrizioni saranno aperte per tutto il mes di agosto.

Entro otto giorni dalla sottoscrizione comincierà a decorrere pel sottoscrittore l'obbligo di effettuare i versamenti di cui all'art. 8 dello statuto.

Si avverte intanto che la prima assemblea di cui all'art. 134 del codice di commercio sarà presieduta dal sig. cav. Giuseppe Mingotti.

Genova, li 8 agosto 1885.

Il Comitato promotore:

Cav. Giuseppe Mingotti *Presidente* — Calegari cav. G. B. — Clava cav. Anselmo — Cravero comm. Enrico — Gatti Ettore — Marina prof. rag. Emilio — Moneri Emmanuele — Oberti prof. cav. Giuseppe — Pastore Giuseppe — Smith Guglielmo — Tessada Gio. — Virgilio prof. comm. Jacopo. 925

(1ª *pubblicazione*)

ESTRATTO DI BANDO

per vendita giudiziaria.

Innanzi il Tribunale civile di Viterbo, nell'udienza del giorno 17 settembre 1885, si procederà alla vendita dell'infrascritto stabile ad istanza di Lungheri Pacifico, domiciliato in Viterbo, rappresentato dal procuratore Angelo avvocato Canevari, in danno di Cappelli Giov. Battista, domiciliato ove sopra.

L'incanto dello immobile da vendersi sarà aperto sul prezzo offerto dal creditore istante e colle condizioni espresse nel capitolato del relativo bando.

Fondo da vendersi.

Casa posta in Viterbo, contrada Il Piano, di due piani e sei vani, segnata coi numeri civici 5 e 7 rossi, distinta in mappa col numero catastale 2085, sezione 32, del reddito imponibile di lire 90, confinanti Sargesi, Tiburli, Bazzichelli, Fiorucci, Gisparri, salvi ecc.

927 ANGELO avv. CANEVARI proc.

R. TRIBUNALE CIVILE DI VITERBO.

Si rende noto che con atto 22 luglio e 1° agosto 1885, uscieri Villani, Menghini e Drisaldi, Geltrude Pace fu Lanno vedova Cicogna, ammessa al gratuito patrocinio con deliberazione 25 aprile 1885, rappresentata dal sottoscritto procuratore e domiciliata in Bassanello, ha citato dinanzi il Tribunale civile di Viterbo Francesco e Maria Marracci figli ed eredi della fu Clementina Mariani discendente di Loreta Pace, insieme agli altri figli ed eredi della fu Loreta Pace e del fu Domenico Pace per l'udienza del giorno 27 prossimo agosto, chiedendo la divisione giudiziale dell'eredità intestata di D. Pietro Paolo Pace defunto il 19 marzo 1871, da assegnarsi a norma di legge; e la condanna degli opponenti alle spese.

909 F. LUDOVISI.

(1ª *pubblicazione*)

AVVISO.

Il Regio Tribunale civile di Perugia con sentenza 21 aprile 1885, registrata a Perugia li 24 stesso mese ed anno, libro 40, n. 616, sulla istanza di Belei Ida ed Elisa e Minciotti Alfonso, come tutore testamentario e curatore dei minorenni Ugo ed Assunta Belei, rappresentati dal procuratore sottoscritto, ha dichiarata la contumacia di Annibale Mignini, nella qualifica di rappresentante il presunto assente Paolo Belei, di Città di Castello; ha ordinato che sieno assunte informazioni intorno a Paolo Belei, nelle forme e modi voluti nell'articolo 23 del Codice civile, riservandosi di pronunziare sulla domanda di dichiarazione d'assenza del ripetuto Paolo Belei trascorso il tempo voluto dall'art. 24 dello stesso Codice.

Perugia, 7 agosto 1885.

900 AVV. VITALIANO CALDERINI.

TUMINO RAFFAELE, Gerente.

Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.